

SINTESI ED ESPRESSIONE REGIONALE SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Le proposte di modifica del testo delle Norme del Progetto di variante presentate dagli osservanti sono rappresentate in grassetto per le parti da aggiungere, in barrato per le parti da eliminare.

Osservazione n. 1

Comune di Rimini, a firma di Daniele Fabbri, Direttore Lavori Pubblici e Qualità Urbana - Prot. n. PG/2016/581804 del 19/08/2016

Sintesi

L'osservazione consta di due punti:

1. in considerazione dell'applicazione delle misure di salvaguardia, si chiede se le Norme della Variante valgono anche per le opere pubbliche per le quali sia già intervenuta l'aggiudicazione definitiva;
2. si chiede, inoltre, di specificare il significato di "vani interrati accessibili" riportato all'art. 21, comma 2 secondo alinea delle Norme di Piano. In particolare, con riferimento ad un complesso natatorio di prossima realizzazione, si chiede se si intendono esclusi da tale accezione vani tecnologici ed impiantistici funzionali alla piscina, la parte della stessa seminterrata, nonché vani depositi che non prevedono la permanenza di persone.

Espressione regionale

I temi trattati nell'osservazione sono riproposti, in modo più ampio e organico, anche nell'osservazione 17, come questa presentata dal Comune di Rimini.

1. Si rimanda per l'espressione regionale a quanto riportato al punto 2 dell'osservazione n. 17, analoga per contenuto.
2. Questa osservazione si configura come una richiesta di chiarimento, per il quale si rimanda al punto 7 dell'osservazione n. 17.

Osservazione n. 2

EMIR S.p.A., a firma del Presidente Massimo Giorgini - Prot. RER PG/2016/615055 del 16/09/2016

Sintesi

La Soc. EMIR S.p.A. è proprietaria di un impianto per la lavorazione di inerti, dotato di canali per la chiarificazione delle acque di lavorazione e di un fabbricato adibito ad uffici e annessi spazi di servizio (officina e spogliatoio dipendenti), sito nel Comune di Verucchio lungo la S.P. Marecchiese. L'impianto è ricompreso entro le "Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni" e l'area di proprietà è classificata nel Progetto di variante al P.A.I. a rischio

idraulico elevato R3. L'osservazione è corredata da una relazione tecnica di approfondimento del rischio idraulico dell'area di interesse. Si chiede che:

1. tra i possibili interventi ammissibili siano previsti quelli di "straordinaria manutenzione" sia sull'impianto che sul fabbricato adibito ad uffici, finalizzati all'ammodernamento della struttura ed alla riduzione della vulnerabilità della stessa;
2. alla luce di specifica analisi dei tiranti idraulici riferiti alla piena di riferimento (tempo di ritorno di 200 anni) svolta dall'osservante ed al verificato limitato rischio idraulico emerso dalla predetta analisi, sia introdotta la possibilità di realizzare opere di difesa idraulica per l'intera area di proprietà, manifestando la disponibilità di accollarsi le relative spese.

Espressione regionale

1. In relazione alla natura dell'area sottoposta a tutela (fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni...), si ritiene che le fattispecie previste dall'art. 9, comma 4.1 lett. a) delle Norme del P.A.I. ("*...relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari e interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio ...*";) siano adeguate al livello di pericolosità individuato.

Osservazione non accolta

2. Nella Relazione specifica di Variante, al paragrafo 2.2, per l'area di interesse viene indicato:

"E' da evidenziare come il coinvolgimento dell'area dagli eventi di piena discenda non solo dall'andamento dei livelli idrici (tirante idraulico) fornito dal modello idraulico, che fornisce una simulazione matematica considerando fissa ed immutabile la topografia di superficie (anche dell'alveo attivo), ma anche da valutazioni degli effetti di fenomeni, quali la formazione di barre in alveo costituite da materiale flottante e dal trasporto solido con deviazione della corrente idrica verso le sponde, erosione dei depositi alluvionali golenali, ecc..., tipici di situazioni come quella in esame in cui non si ha un confinamento naturale dell'area di propagazione delle piene, ma aree golenali formate da depositi alluvionali recenti. In altre parole, fenomeni per i quali il corso d'acqua può tornare ad occupare areali già alluvionati in tempi relativamente recenti."

Il Progetto di variante al P.A.I., in coerenza con quanto indicato nel P.G.R.A., esplicita le motivazioni per cui il Piano prevede misure di gestione del rischio tramite sistemi di previsione-allertamento e piani di protezione civile piuttosto che opere di difesa idraulica per la messa in sicurezza dell'area, ritenute inappropriate, per la possibile inefficacia delle stesse e per il potenziale peggioramento delle situazioni di rischio a valle data la specificità del sito, costituito da depositi alluvionali facilmente erodibili con possibile divagazione dell'alveo attivo nel caso si verificassero, come già avvenuto in passato, piene caratterizzate da elevati trasporto solido e velocità della corrente.

Osservazione non accolta

Osservazione n. 3

HERMES Immobiliare s.r.l., a firma illeggibile - Prot. RER n. PG/2016/627042 del 23/09/2016

Sintesi

Si chiede di fare salvi dalle disposizioni di salvaguardia previste all'art. 21 delle Norme di Piano i Piani di Recupero Edilizio che alla data di adozione del Progetto di variante P.A.I. 2016 risultino regolarmente approvati e con Convenzione Urbanistica già sottoscritta.

Espressione regionale

Le prescrizioni contenute nel P.A.I. approvato hanno prevalenza e carattere vincolante per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati così come disposto dall'art. 65, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, i piani urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.A.I. non possono essere attuati attraverso il rilascio o la presentazione di titoli abilitativi se gli interventi da realizzare sono in contrasto con le prescrizioni contenute nello stesso P.A.I. approvato. Sono fatti salvi i provvedimenti e le pratiche che hanno acquisito diritti prima della data di efficacia delle norme di salvaguardia (9/07/2016 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

In particolare, si evidenzia, in relazione alle ricadute in ambito urbanistico, che la norma di salvaguardia, di cui al comma 2 dell'art. 21 delle Norme del P.A.I., che dispone "il divieto di realizzazione di vani interrati accessibili" nelle aree P3 soggette ad alluvioni frequenti nell'Ambito del Reticolo di Bonifica, non va intesa come un divieto generalizzato, ma un divieto relativo ai vani interrati e seminterrati non dotati di adeguate soluzioni di protezione da eventuali allagamenti. A tale proposito il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino Marecchia-Conca, in data 17/10/2016, ha elaborato una nota di chiarimenti e precisazioni (trasmessa a tutti gli enti interessati con prot. n. 573 del 19/10/2016). Si invita l'Autorità di bacino a integrare le Norme del P.A.I. sulla base di tale chiarimento e, in tal senso, si rimanda anche al Parere regionale approvato nella Conferenza programmatica tenutasi il 15/12/2016.

Conseguentemente, i piani urbanistici vigenti possono essere attuati tramite interventi non in contrasto con le prescrizioni contenute nel P.A.I. approvato e, in particolare, subordinando la realizzazione dei vani interrati e seminterrati a soluzioni tecniche che escludano il rischio di allagamento.

Osservazione non accolta

Osservazioni n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 34

Oss. n. 4 - CO.GE.MAR. s.r.l., a firma illeggibile; ricevuta dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 23/09/2016 e trasmessa alla Regione via PEC il 3/10/2016 - Prot. RER PG/2016/646010 del 5/10/2016

Oss. n. 5 - EDILTORRE s.r.l., a firma illeggibile; ricevuta dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 23/09/2016 e trasmessa alla regione via PEC il 3/10/2016 - Prot. RER PG/2016/646010 del 5/10/2016

Oss. n. 6 - IMMOBILIARE SAN VITO s.a.s., a firma illeggibile; ricevuta dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 23/09/2016 e trasmessa alla

regione via PEC il 3/10/2016 - Prot. RER PG/2016/646010 del 5/10/2016

Oss. n. 7 - Marebello Costruzioni s.r.l., a firma illeggibile; ricevuta dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 23/09/2016 e trasmessa alla regione via PEC il 3/10/2016 - Prot. RER PG/2016/646010 del 5/10/2016

Oss. N. 8 - SAN GOTTARDO s.r.l., a firma illeggibile; ricevuta dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 23/09/2016 e trasmessa alla regione via PEC il 3/10/2016 - Prot. RER PG/2016/646010 del 5/10/2016

Oss. n. 9 - VELA s.n.c., a firma illeggibile; ricevuta dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 23/09/2016 e trasmessa alla regione via PEC il 3/10/2016 - Prot. RER PG/2016/646010 del 5/10/2016

Oss. n. 10 - Consorzio MALATESTA, a firma illeggibile del Presidente - Prot. RER PG/2016/634605 del 28/09/2016

Oss. n. 22 - Eugenio Semprini Cesari, a firma del medesimo; ricevuta via PEC dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 4/10/2016 e trasmessa alla Regione via PEC il 19/10/2016 - Prot. RER PG/2016/674637 del 19/10/2016

Oss. n. 23 - Eugenio Semprini Cesari, a firma del medesimo; ricevuta via PEC dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 5/10/2016 e trasmessa alla Regione via PEC il 19/10/2016 - Prot. RER PG/2016/674637 del 19/10/2016

Oss. n. 24 - Eugenio Semprini Cesari, a firma del medesimo; ricevuta via PEC dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 5/10/2016 e trasmessa alla Regione via PEC il 19/10/2016 - Prot. RER PG/2016/674637 del 19/10/2016

Oss. 25 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC RN), Diocesi di Rimini, e Parrocchia di San Martino in Riparotta, a firma di Sergio Matteini, Presidente IDSC RN, e Danilo Manduchi, Parroco di San Martino in Riparotta; ricevuta dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 5/10/2016 e trasmessa alla Regione via PEC il 19/10/2016 - Prot. RER PG/2016/674637 del 19/10/2016

Oss. 26 - Diocesi di Rimini, a firma di Danilo Manduchi, Economo Diocesi di Rimini; ricevuta dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 5/10/2016 e trasmessa alla Regione via PEC il 19/10/2016 - Prot. RER PG/2016/674637 del 19/10/2016

Oss. n. 30 - ALBA s.r.l., a firma dell'Amministratore Unico Ivano Tasini, in data 6/10/2016 - Prot. RER PG/2016/651651 del 7/10/2016

Oss. n. 34 - MARBELLA s.r.l., a firma del Legale Rappresentante Ivano Tasini, in data 6/10/2016 - Prot. RER PG/2016/656662 del 10/10/2016

Sintesi

Il testo delle osservazioni, seppur presentato da soggetti diversi, è del tutto simile per il gruppo contraddistinto dai numeri 4 - 10, 30, 34, mentre è assimilabile per contenuto per le restanti. Gli osservanti sono proprietari di terreni, o delegati, siti in varie località del Comune di Rimini, facenti parte di Piani Particolareggiati o PUA approvati e convenzionati o di aree con previsione edificatoria. Le zone sono dotate o lo saranno di locali impianti di mitigazione del rischio idraulico, quali vasche di laminazione e/o maxitubo. Gli osservanti, in virtù della specifica collocazione delle aree o della loro posizione elevata rispetto alle zone circostanti, invitano ad una più puntuale analisi del rischio di esondabilità.

Richiedono di rivedere la zonizzazione delle aree inondabili e/o le Norme di Piano in modo da escludere le aree di proprietà dai vincoli di cui alle Norme del Progetto di variante.

Espressione regionale

I terreni oggetto delle osservazioni ricadono in aree potenzialmente inondabili per inofficiosità del reticolo secondario di pianura, di cui alla Tavola 5.1 della Variante.

La perimetrazione cartografica di tali aree è stata effettuata dai Consorzi di Bonifica, con il coordinamento della Regione, con un metodo di tipo semplificato (storico-inventariale e conoscitivo), utilizzando le informazioni disponibili al momento della elaborazione delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (dicembre 2013), come dettagliatamente spiegato negli elaborati del P.G.R.A.. In ragione del livello di confidenza delle informazioni, il P.G.R.A. contiene una serie di misure che prevedono un miglioramento delle conoscenze dei fenomeni di allagabilità delle aree di pianura, al fine di aggiornare la cartografia entro i termini previsti per il secondo ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE (2018), e la predisposizione di una specifica direttiva per la sicurezza idraulica in relazione al reticolo di bonifica. Le attività di perfezionamento delle mappe di pericolosità e di rischio per tale ambito vedranno già un primo step nel corso del 2017, durante la prossima fase di valutazione preliminare del rischio (art. 5 Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010).

In particolare, come già rappresentato nel Parere istruttorio regionale approvato nella Conferenza programmatica del 15/12/2016, considerate le numerose osservazioni pervenute relative a situazioni in cui le mappe della pericolosità del reticolo secondario di pianura non corrisponderebbero alla reale pericolosità del sito, la Regione, in accordo con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ritiene prioritario approfondire le criticità evidenziate ed elaborare una cartografia della pericolosità idraulica derivante dal Reticolo secondario di pianura aggiornata e di maggior dettaglio per il territorio della provincia di Rimini, anticipando la scadenza prevista del 2019. A tal fine è in corso di costituzione un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione e costituito da tecnici del Consorzio di bonifica della Romagna e degli altri enti competenti in materia.

Si ricorda, in ogni caso, la possibilità di effettuare specifici approfondimenti del quadro conoscitivo da parte degli Enti locali riconosciuta nella Variante al P.A.I..

A tale proposito, si sottolinea che a corredo delle osservazioni presentate non è stata fornita documentazione tecnica specifica che consenta di supportare la modifica delle perimetrazioni.

Si precisa, inoltre, che le opere di mitigazione del rischio citate nelle osservazioni (vasche di laminazione, maxitubo, scarico a mare) hanno lo scopo di laminare le portate conferite dalle reti locali di raccolta delle acque meteoriche (fognature bianche) ai corpi idrici ricettori, perseguendo l'obiettivo di non incrementarne le portate di punta, secondo il principio dell'invarianza idraulica, ma non modificano l'allagabilità dell'area.

In relazione al richiamo ai piani particolareggiati approvati citati nelle osservazioni, le prescrizioni contenute nel P.A.I. approvato hanno prevalenza e carattere vincolante per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati così come disposto dall'art. 65, comma 4, del D.Lgs.

152/2006. Pertanto, i piani urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.A.I. non possono essere attuati attraverso il rilascio o la presentazione di titoli abilitativi se gli interventi da realizzare sono in contrasto con le prescrizioni contenute nello stesso P.A.I. approvato. Sono fatti salvi i provvedimenti e le pratiche che hanno acquisito diritti prima della data di efficacia delle norme di salvaguardia (9/07/2016 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

In particolare, si evidenzia, in relazione alle ricadute in ambito urbanistico, che la norma di salvaguardia, di cui al comma 2 dell'art. 21 delle Norme del P.A.I., che dispone "il divieto di realizzazione di vani interrati accessibili" nelle aree P3 soggette ad alluvioni frequenti nell'Ambito del Reticolo di Bonifica, non va intesa come un divieto generalizzato, ma un divieto relativo ai vani interrati e seminterrati non dotati di adeguate soluzioni di protezione da eventuali allagamenti. A tale proposito il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino Marecchia-Conca, in data 17/10/2016, ha elaborato una nota di chiarimenti e precisazioni (trasmessa a tutti gli enti interessati con prot. n. 573 del 19/10/2016). Si invita l'Autorità di bacino a integrare le Norme del P.A.I. sulla base di tale chiarimento e, in tal senso, si rimanda anche al Parere regionale approvato nella Conferenza programmatica tenutasi il 15/12/2016.

Conseguentemente, i piani urbanistici vigenti possono essere attuati tramite interventi non in contrasto con le prescrizioni contenute nel P.A.I. approvato e, in particolare, subordinando la realizzazione dei vani interrati e seminterrati a soluzioni tecniche che escludano il rischio di allagamento.

Osservazioni non accolte

Osservazioni n. 11 e 13

Oss. n. 11 - ANCE Rimini, CONFCOOPERATIVE Rimini, Lega Coop Romagna, AGCI Rimini, a firma di Ulisse Pesaresi, Presidente ANCE RN, Luca Bracci, Presidente Confcooperative RN, Massimiliano Manuzzi, Responsabile lavoro e Servizi Lega Coop Romagna, Stefano Baratti, AGCI Delegazione RN - Prot. RER PG/2016/636460 del 28/09/2016

Oss. n. 13 - Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, Collegio Provinciale Geometri di Rimini, a firma di Roberto Ricci, Presidente Ordine Architetti Rimini, Marco Manfroni, Presidente Ordine Ingegneri Rimini, Massimo Giorgetti, Presidente Collegio Geometri Rimini - Prot. RER PG/2016/640275 del 30/09/2016

Sintesi

Queste due osservazioni hanno un contenuto molto simile. Si evidenziano la carenza della fase di consultazione della società civile e degli organismi istituzionali, prevista per legge, e la necessità di sviluppare uno studio più puntuale per la definizione dei limiti di esondabilità e delle aree a rischio, anche alla luce degli interventi di protezione idraulica, quali arginature, scolmatori e vasche di laminazione, già realizzati sia da soggetti pubblici che da soggetti privati nell'ambito delle opere di urbanizzazione relative a nuovi piani di espansione. Si rileva che anche da un esame approssimativo emergono incoerenze, con aree classificate come soggette ad alluvioni poco frequenti in zone

altimetricamente più depresse (linea di costa) rispetto ad altre zone classificate come soggette ad alluvioni frequenti in zone più elevate (falesia).

Per quanto sopra si chiede la revoca o la sospensione completa del provvedimento e lo sviluppo di un nuovo studio idrogeologico. In subordine si chiede di correggere il provvedimento nella direzione di:

- migliore definizione della zonizzazione delle aree a rischio di inondazione (in osservazione 11 tenendo anche conto delle opere pubbliche in itinere);
- esclusione dal provvedimento delle future varianti ai Permessi di Costruire già in esecuzione;
- esclusione dal provvedimento di tutti quei Piani in cui sono state previste opere di mitigazione del rischio idraulico (vasche di laminazione, etc.);
- solo in osservazione 11, esclusione dal provvedimento delle urbanizzazioni già approvate con le relative Convenzioni già sottoscritte.

Espressione regionale

In merito all'annotazione relativa alla presunta assenza di consultazione, preme sottolineare che la partecipazione dei portatori di interesse in tutte le fasi previste dal percorso di attuazione della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010 per l'elaborazione del P.G.R.A. e del relativo quadro conoscitivo (mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni) è stata garantita attraverso la realizzazione di un processo partecipato articolato e complesso, denominato "SEINONDA", iniziato nel marzo 2013 e terminato in dicembre 2015, durante il quale sono state assunte diverse iniziative e, in particolare, sono stati organizzati numerosi incontri sia con i cittadini che con gli Enti. Parallelamente a tale forma di consultazione, gli adempimenti sulla partecipazione pubblica previsti per la procedura di adozione del P.G.R.A. hanno seguito i dettami dell'art. 66, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 13, 14, 15 del D.Lgs. 4/2008 in materia di VAS.

Per una dettagliata ed esaustiva sintesi del percorso si rimanda al Capitolo 9 del P.G.R.A..

Anche la Variante 2016 del P.A.I., che per parte dei suoi contenuti si configura come misura di attuazione del P.G.R.A., ha seguito le procedure di pubblicizzazione e consultazione previste dalla normativa vigente, compresa la realizzazione della conferenza programmatica disposta dal comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006, tenutasi in data 15 dicembre 2016.

Venendo al tema della cartografia della Variante e della necessità dello sviluppo di nuovi studi per una migliore definizione delle perimetrazioni delle aree allagabili, si sottolinea come l'approfondimento delle conoscenze dei fenomeni di inondazione e della conformazione topografica del territorio, dei corsi d'acqua, canali nonché della fascia costiera è riconosciuto come elemento fondamentale nel processo di pianificazione, tanto che al fine del raggiungimento di tale obiettivo sono espressamente individuate numerose misure nel P.G.R.A., per lo più facenti parte della categoria M2, prevenzione, che si cercherà di attuare nell'arco dei sei anni di validità del Piano, compatibilmente con le risorse a tale scopo assegnate. Stante tale principio, si ritiene che il quadro conoscitivo della Variante P.A.I. direttamente derivante dal P.G.R.A. (ambito costiero e di bonifica) sia adeguato rispetto all'insieme di misure

previste. In particolare, la perimetrazione cartografica delle aree di pianura allagabili per insufficienza del reticolo di bonifica è stata effettuata dai Consorzi di Bonifica, sotto il coordinamento della Regione, con un metodo di tipo semplificato (storico-inventariale e conoscitivo), utilizzando le informazioni disponibili al momento della elaborazione delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (dicembre 2013), come dettagliatamente spiegato negli elaborati del P.G.R.A.. In ragione del livello di confidenza delle informazioni, il P.G.R.A. contiene una serie di misure che prevedono un miglioramento delle conoscenze dei fenomeni di allagabilità delle aree di pianura, al fine di aggiornare la cartografia entro i termini previsti per il secondo ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE (2018), e la predisposizione di una specifica direttiva per la sicurezza idraulica in relazione al reticolo di bonifica. Le attività di perfezionamento delle mappe di pericolosità e di rischio per tale ambito vedranno già un primo step nel corso del 2017, durante la prossima fase di valutazione preliminare del rischio (art. 4 Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010).

In particolare, come già rappresentato nel Parere istruttorio regionale approvato nella Conferenza programmatica del 15/12/2016, considerate le numerose osservazioni pervenute relative a situazioni in cui le mappe della pericolosità del reticolo secondario di pianura non corrisponderebbero alla reale pericolosità del sito, la Regione, in accordo con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ritiene prioritario approfondire le criticità evidenziate ed elaborare una cartografia della pericolosità idraulica derivante dal Reticolo secondario di pianura aggiornata e di maggior dettaglio per il territorio della provincia di Rimini, anticipando la scadenza prevista del 2019. A tal fine è in corso di costituzione un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione e costituito da tecnici del Consorzio di bonifica della Romagna e degli altri enti competenti in materia.

Le mappe elaborate per le inondazioni marine e quelle relative al sistema di corsi d'acqua naturali sono, invece, state ottenute mediante l'utilizzo di modelli idrologico-idraulici e GIS ritenuti idonei allo scopo, anche prendendo in considerazione le opere pubbliche di difesa realizzate.

Si ricorda, in ogni caso, la possibilità di effettuare specifici approfondimenti del quadro conoscitivo da parte degli Enti locali riconosciuta nella Variante al P.A.I..

A tale proposito, si sottolinea che a corredo delle osservazioni presentate non è stata fornita documentazione tecnica specifica che consenta di supportare la modifica delle perimetrazioni.

Si precisa, inoltre, che le opere di mitigazione del rischio citate nelle osservazioni (vasche di laminazione, maxitubo, scarico a mare) hanno lo scopo di laminare le portate conferite dalle reti locali di raccolta delle acque meteoriche (fognature bianche) ai corpi idrici ricettori, perseguendo l'obiettivo di non incrementarne le portate di punta, secondo il principio dell'invarianza idraulica, ma non modificano l'allagabilità dell'area.

In relazione al richiamo a future varianti ai permessi di costruire già in esecuzione e a urbanizzazioni già approvate con le relative Convenzioni già sottoscritte, le prescrizioni contenute nel P.A.I. approvato hanno prevalenza e carattere vincolante per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati così come disposto dall'art. 65, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, i piani urbanistici vigenti alla

data di approvazione del P.A.I. non possono essere attuati attraverso il rilascio o la presentazione di titoli abilitativi se gli interventi da realizzare sono in contrasto con le prescrizioni contenute nello stesso P.A.I. approvato. Sono fatti salvi i provvedimenti e le pratiche che hanno acquisito diritti prima della data di efficacia delle norme di salvaguardia (9/07/2016 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

In particolare, si evidenzia, in relazione alle ricadute in ambito urbanistico, che la norma di salvaguardia, di cui al comma 2 dell'art. 21 delle Norme del P.A.I., che dispone "*il divieto di realizzazione di vani interrati accessibili*" nelle aree P3 soggette ad alluvioni frequenti nell'Ambito del Reticolo di Bonifica, non va intesa come un divieto generalizzato, ma un divieto relativo ai vani interrati e seminterrati non dotati di adeguate soluzioni di protezione da eventuali allagamenti. A tale proposito il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino Marecchia-Conca, in data 17/10/2016, ha elaborato una nota di chiarimenti e precisazioni (trasmessa a tutti gli enti interessati con prot. n. 573 del 19/10/2016). Si invita l'Autorità di bacino a integrare le Norme del P.A.I. sulla base di tale chiarimento e, in tal senso, si rimanda anche al Parere regionale approvato nella Conferenza programmatica tenutasi il 15/12/2016.

Conseguentemente, i piani urbanistici vigenti possono essere attuati tramite interventi non in contrasto con le prescrizioni contenute nel P.A.I. approvato e, in particolare, subordinando la realizzazione dei vani interrati e seminterrati a soluzioni tecniche che escludano il rischio di allagamento.

Osservazioni non accolte

Osservazione n. 12

Provincia di Rimini, a firma di Isabella Magnani, Dirigente del Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema.

Prot. n. PG/2016/636468 del 28/09/2016

Sintesi

L'osservazione della Provincia di Rimini è articolata nei seguenti sei punti tutti relativi alle Norme del P.A.I..

1. Art. 8 e Tavole Serie 4

Si chiede che i tratti integrativi degli alvei principali individuati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delle Norme del P.A.I., nelle Tavole B e D della Variante 2012 al PTCP vengano inseriti nelle Tavole da 4.1 a 4.6 del P.A.I., quale aggiornamento del P.A.I. di cui al comma 2 dell'art. 6, in quanto tali alvei sono stati individuati prima della modifica del comma 1 dell'articolo 8 contenuta nel presente Progetto di variante.

2. art.16 comma 3 lettera a)

Si ritiene che gli interventi ammissibili in territorio rurale possano riguardare fattispecie funzionali non comportanti la permanenza prolungata di persone e conseguente esposizione al rischio, quali appunto depositi o piccoli ricoveri per animali non di tipo produttivo e destinati ad ospitare un numero ridotto di animali anche al fine di limitarne l'esposizione al rischio. Tali interventi possono considerarsi ammissibili solo se di modeste dimensioni (anche

conformemente alle fattispecie inserite all'art. 9 comma 4.2 lettera a). Si chiede pertanto che l'art.16 comma 3 lettera a) sia modificato come segue (in grassetto le parti da aggiungere):

" ... fatta eccezione per annessi agricoli aziendali quali depositi, fienili e ricoveri per animali **purché di contenute dimensioni e non comportanti la permanenza di persone**, né cambi di destinazione d'uso"

3. art.16 comma 3 lettera b)

La locuzione "interesse pubblico" ha assunto nel tempo valore estremamente estensivo, ricomprendendo anche categorie funzionali e produttive. Si ritiene che i fatti salvi debbano essere riferiti alle sole opere pubbliche non altrimenti localizzabili. Si chiede pertanto che l'art. 16 comma 3 lettera b) sia modificato come segue (in barrato il testo da eliminare):

" ... sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 2, gli interventi relativi ad attrezzature e impianti tecnologici pubblici e ~~di interesse pubblico~~ non altrimenti localizzabili ..."

4. art. 17 comma 3 lettera b)

Si chiede che il comma 3 lettera b) dell'art. 17 sia modificato secondo la seguente riformulazione (in grassetto le parti da aggiungere, in barrato il testo da eliminare):

"b) per le parti di territorio interessate da aree in dissesto da assoggettare a verifica destinate dallo strumento urbanistico ad usi agricoli, per le quali il medesimo strumento non ha effettuato le ricognizioni relative ai dissesti, lo strumento urbanistico deve disporre che la domanda del titolo abilitativo relativo a:

- ~~interventi edilizi di nuova costruzione, di ampliamenti significativi (superiori al 20%), di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e/o sedime, realizzazione di attrezzature ed impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico~~ **eventualmente ammissibili di nuova costruzione, ampliamenti significativi (maggiori del 20%) e demolizione e ricostruzione (con modifica di sagoma e/o di sedime e/o volume);**
- interventi di movimentazione significativa di terreno che non siano connessi ad opere di regimazione idraulica o ad interventi di consolidamento;
- **cambi di destinazione d'uso o trasformazione di edifici esistenti** comportanti aumento di valore di beni e/o di persone esposte al rischio,

sia corredata da uno studio geologico-geotecnico-geomorfologico, redatto secondo i contenuti (omissis) ...

Non sono soggette alle disposizioni relative agli interventi edilizi di nuova costruzione la realizzazione di annessi agricoli aziendali, quali depositi, fienili e ricoveri per animali **purché di contenute dimensioni e non comportanti la permanenza di persone**, fatto salvo il rispetto del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 e s.m.i. e relative Circolari applicative. La realizzazione di tali interventi, **nonché le trasformazioni di edifici esistenti non ricadenti nei precedenti alinea e non ricompresi nelle fattispecie di cui agli art. 14 e 16 commi 3 lett. a)**, sono subordinate ad apposite verifiche tecniche(omissis)..."

5. art. 17 comma 3 lettera c)

Si ritiene che la realizzazione di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico debba essere assoggettata a verifica. Si ritiene inoltre, per il principio di precauzione applicato dal piano, che possano ricadere nelle disposizioni di "fatto salvo", e quindi realizzabili in assenza di verifica, solo le opere a rete ammissibili ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c).

Si chiede che il comma c) dell'art. 17 sia modificato secondo la seguente riformulazione (in grassetto le parti da aggiungere e in barrato le parti da eliminare):

"c) Gli interventi relativi ad impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico sono soggetti alle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b) e ai relativi esiti.

Sono fatti salvi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti e gli interventi relativi a infrastrutture a rete **esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative.** La realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture a rete ~~di nuova previsione~~ è subordinata ..."

6. art. 21 comma 2

Si chiede di modificare/integrare il comma 2 dell'art. 21 in modo tale che:

- nelle disposizioni limitative per le aree soggette ad alluvioni frequenti con elevata probabilità (P3) dell'ambito di bonifica vengano presi in considerazione anche i sottopassaggi;
- venga definito un tempo certo per la predisposizione della "Direttiva per la sicurezza idraulica";
- vengano individuati i Comuni quali enti competenti a sviluppare gli approfondimenti conoscitivi delle aree P3 ed a definire la relativa regolamentazione attraverso gli strumenti urbanistici, anche in assenza della Direttiva, previo accordo con le autorità competenti.

Espressione regionale

L'espressione regionale è articolata in singole risposte ai sei punti di richiesta.

1. Art. 8 e Tavole Serie 4

Si invita l'Autorità di bacino a valutare l'aggiornamento delle Tavole del P.A.I. come richiesto dalla Provincia di Rimini.

Osservazione accolta

2. art.16 comma 3 lettera a)

L'art. 16 è inserito nel Titolo III delle Norme del P.A.I. relativo alle aree di versante in condizione di dissesto mentre l'art. 9 è inserito nel Titolo II relativo alle fasce fluviali; le fattispecie inserite nei due articoli sono differenti in quanto diversi sono il contesto ambientale e gli obiettivi di tutela che si prefigge la norma. Si evidenzia che i contenuti dell'art. 16 vadano letti assieme a quelli dell'art. 17 e alla luce dell'esperienza maturata, dall'entrata in vigore del P.A.I. ad oggi, in relazione alle numerose istruttorie effettuate per richieste di verifica su aree in dissesto ai sensi dell'art. 17 delle Norme del P.A.I.. Si ritiene, pertanto, che i contenuti dell'art.16, comma 3 lettera a), siano adeguati a garantire le necessarie tutele delle aree in dissesto e che le modifiche proposte dall'osservante non ne migliorino

significativamente il contenuto. Comunque, si invita l'Autorità di Bacino a valutare l'opportunità di inserire la predisposizione delle verifiche tecniche anche per la realizzazione di annessi agricoli in aree soggette all'art. 16, per una ulteriore tutela del contesto in cui l'annesso va ad inserirsi.

Osservazione non accolta

3. art. 16 comma 3 lettera b)

Il tema trattato nell'osservazione è di natura complessa e affrontato in modo diverso nei P.A.I. vigenti sul territorio regionale. Stante la recente soppressione dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia-Conca e il subentro dell'Autorità distrettuale del fiume Po, quest'ultima, in accordo con la Regione, intende procedere ad un'attività di omogeneizzazione dei diversi P.A.I. e delle relative normative che vigono nel territorio del distretto idrografico. Si rimanda pertanto l'analisi della proposta di modifica della norma di cui all'osservazione a tale fase di revisione generale, in considerazione anche del fatto che la suddetta proposta risulta essere di carattere generico mentre necessita di approfondimenti giuridici specifici.

Osservazione diversamente risolta

4. art. 17 comma 3 lettera b)

Si rimanda alla risposta fornita al precedente punto 2.

Si ritiene che i contenuti dell'art. 17, comma 3 lettera b), siano adeguati a garantire le necessarie tutele delle aree in dissesto e che le modifiche proposte dall'osservante non ne migliorino significativamente né il contenuto né la forma, tranne che per le seguenti frasi:

- "*o trasformazioni di edifici esistenti*", da inserire nel terzo alinea dopo le parole "*cambi di destinazione d'uso...*", della lettera b, comma 3, art. 17;
- "*nonché le trasformazioni di edifici esistenti non ricadenti nei precedenti alinea e non ricompresi nelle fattispecie di cui agli art. 14 e 16 commi 3 lett. a)*", da inserire nel terzo alinea dopo le parole "*La realizzazione di tali interventi...*", della lettera b, comma 3, art. 17.

Si invita, di conseguenza, l'Autorità di Bacino a modificare la norma.

Osservazione parzialmente accolta

5. art. 17 comma 3 lettera c)

Si chiede all'Autorità di bacino di rendere coerente il testo della lettera c) del comma 3 dell'art. 17, relativamente alle infrastrutture a rete, con quanto previsto dall'art. 16 comma 3 lettera b). Si ritiene inoltre che sia coerente con l'impostazione dell'art. 17 che gli interventi ad impianti tecnologici siano trattati alla lettera b) del comma 3 piuttosto che alla lettera c).

Osservazione non accolta

6. art. 21 comma 2

Si ritiene che la gestione dei sottopassaggi esistenti debba essere prevista nella Pianificazione di Protezione civile ed in particolare

nei Piani di Emergenza Comunali. Per quanto riguarda i sottopassaggi di nuova realizzazione si valuta che, nello spirito della norma di cui all'art. 21, comma 2, e della successiva interpretazione fornita dall'Autorità di bacino, nel "Documento di chiarimenti e precisazioni" elaborato dal Comitato Tecnico del 17/10/2016, non sia coerente un divieto generalizzato ma piuttosto la necessità di prevedere in fase progettuale misure e soluzioni di protezione dal rischio del potenziale fenomeno alluvionale. Si chiede pertanto all'Autorità di bacino di tenere conto anche di tale fattispecie nella modifica della norma, come già richiesto nel Parere istruttorio regionale, presentato in Conferenza programmatica, tenutasi il 15 dicembre a Rimini (Allegato B a cui si rimanda).

Per quanto riguarda la Direttiva per la sicurezza idraulica in pianura in relazione al reticolo di bonifica prevista dal comma 2 dell'art. 21, trattandosi di una misura prevista nel P.G.R.A., approvato il 3/03/2016, la sua attuazione è considerata prioritaria. Si evidenzia, tuttavia, che il sopra citato documento di chiarimenti precisa che l'emanazione della Direttiva è preliminare unicamente all'approfondimento del quadro conoscitivo e non subordina il coordinamento con il P.A.I. degli strumenti di pianificazione urbanistica, con il conseguente superamento delle disposizioni transitorie poste in regime di salvaguardia. Si evidenzia, inoltre, che nel punto 2 del paragrafo "Valutazioni e proposte di modifica sul Progetto di variante" del Parere istruttorio regionale, la Regione ha proposto all'Autorità di bacino una modifica del testo del comma 2 dell'art. 21, sulla base delle seguenti considerazioni:

- si ritiene non opportuno individuare un tempo definito di 12 mesi per l'approfondimento del quadro conoscitivo da parte dei comuni, in quanto tale approfondimento è una possibilità e non un obbligo;
- si ritiene opportuno rendere efficaci le eventuali variazioni al quadro conoscitivo predisposte dai comuni tramite l'aggiornamento cartografico del P.A.I. con un semplice atto del Segretario generale dell'Autorità di bacino.

Per quanto riguarda l'ultimo punto dell'osservazione, consistente nella richiesta di individuare i Comuni quali enti competenti agli approfondimenti conoscitivi nelle aree P3 individuate per l'ambito di bonifica, si ritiene che la formulazione dell'articolo, con le modifiche indicate al punto precedente, sia esaustiva, stante anche l'impegno assunto dalla Regione, in accordo con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di approfondire in via prioritaria le criticità evidenziate ed elaborare una cartografia della pericolosità idraulica derivante dal Reticolo secondario di pianura aggiornata e di maggior dettaglio per il territorio della provincia di Rimini, anticipando la scadenza prevista del 2019. A tal fine è in corso di costituzione un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione e costituito da tecnici del Consorzio di bonifica della Romagna e degli altri enti competenti in materia.

Osservazione parzialmente accolta

Osservazione n. 14

Comune di Verucchio (RN), a firma del Sindaco Stefania Sabba - Prot. RER PG/2016/646004 del 5/10/2016

Sintesi

1. Art. 3, comma 1 lett. b) (punto 2.1 dell'osservazione)

Si ritiene che per gli ambiti definiti nelle Mappe di pericolosità relative al reticolo di bonifica e facendo espresso riferimento agli approfondimenti al quadro conoscitivo introdotti all'articolo 21 delle NTA, il termine di 6 mesi per l'adeguamento dei piani di protezione civile sia limitativo e vada invece più propriamente posticipato alla conclusione degli stessi approfondimenti sul rischio idraulico, consentendo agli Enti ed autorità competenti di produrre le necessarie varianti ai piani vigenti in una unica organica soluzione. Considerate le incongruenze cartografiche delle Mappe di pericolosità e gli aggiustamenti/integrazioni sugli elementi esposti oggetto di segnalazione, si ritiene quindi più utile produrre un aggiornamento alle mappe di pericolosità e degli elementi esposti per le aree allagabili del reticolo di bonifica prima di introdurre varianti ai piani di protezione civile.

2. Art. 9, comma 4.2 (punto 2.2 dell'osservazione)

a. Relativamente alle Fasce ad Alta Vulnerabilità Idrologica, si ritiene che le Norme di Piano dovrebbero prevedere la possibilità di eseguire studi ed approfondimenti tecnici sulla cartografia, consentendo, ove ne sussistano i requisiti idrogeologici, di rivederne la perimetrazione, estendendone la definizione oltre il solo criterio geomorfologico. Questa attività potrebbe essere ricompresa nella formazione del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici generali, implementando il grado di conoscenza diretta dei sistemi di circolazione idrica e di qualità delle acque.

b. Nel medesimo articolo 9 comma 4.2 lett. a) si fa riferimento a possibilità edificatorie "di interesse pubblico non altrimenti localizzabili". La definizione assume un carattere troppo discrezionale e non ben definito. Si ritiene debbano essere dettagliati i criteri ed i riferimenti di norma che portino ad una identificazione della possibilità o meno di localizzazione di un'opera o di una previsione, scelte che competono agli enti territorialmente competenti già dalle fasi di pianificazione urbanistica.

3. Erosione delle sponde (punto 2.3 dell'osservazione)

Il P.A.I. dovrebbe individuare i tratti fluviali dove le divagazioni dell'alveo comportano una forte erosione di sponda con conseguenti danni a strutture e beni sia pubblici che privati. Nello specifico si segnala il tratto del Fiume Marecchia da Ponte Verucchio fino alla confluenza con il Torrente San Marino, soggetto a frequenti divagazioni dell'alveo con scalzamenti al piede delle sponde e attivazione di dissesti che interessano proprietà private e pubbliche (effetti accentuati dai recenti eventi eccezionali di febbraio-marzo 2015). In questi casi il danno è da considerarsi di diretta derivazione dell'evento alluvionale e dovrebbero essere assunte relative misure ed interventi strutturali di mitigazione del rischio. Allo stesso tempo potrebbe essere funzionale individuare nelle mappe di pericolosità e di rischio gli elementi esposti e i beni pubblici e privati.

4. Art. 21, comma 2 (punto 2.4 dell'osservazione)

Alla luce delle più recenti esperienze in aree alluvionate, in riferimento alle aree allagabili del reticolo di bonifica, si ritiene opportuno integrare l'art. 21 delle Norme di Piano introducendo modalità per la realizzazione di muri od ostacoli al deflusso delle acque negli ambiti urbanizzati, residenziali e produttivi, consentendo la realizzazione solo di recinzioni e delimitazioni superabili dalle acque di piena e/o di sistemi in grado di regolare il deflusso delle alluvioni prima che esse possano riguardare beni potenzialmente esposti.

5. Tavole 5 di Piano - Fasce inondabili di fossi e rii minori in ambito di pianura, estensione delle aree alluvionabili (punti 2.5 e 2.6 dell'osservazione)

Si segnalano incongruenze sulle fasce di esondazione riferite al Rio Mavone, risultando ricomprese aree morfologicamente non alluvionabili. Si chiede una generale revisione delle fasce inondabili lungo fossi e rii del reticolo secondario laddove non vi siano dati di eventi verificatisi o studi idraulici di dettaglio. In generale, le Mappe di pericolosità presentano, inoltre, in più punti del territorio comunale estensioni e limitazioni coincidenti con i tracciati stradali, anche in aree dove la sede viaria non presenta sopraelevazioni o condizioni tali da procurare ostacolo al deflusso delle acque. In particolare si segnala il tratto urbano della S.P. Marecchiese (via Casale). In alcuni casi, non si rilevano condizioni morfologiche e topografiche tali da giustificare un effetto "diga" operato da parte della sede viaria stessa. Si chiede quindi di approfondire il dettaglio lungo le medesime direttrici e apportare ove necessario le relative correzioni cartografiche.

6. Basi topografiche (punto 2.7 dell'osservazione)

Emergono alcune evidenti incongruenze nelle quote rappresentate nelle basi topografiche di riferimento (CTR regionale e CTR Provincia di Rimini). In alcuni casi si osservano differenze di quota anche di qualche metro. Si ritiene quindi opportuno un maggior dettaglio nella rappresentazione topografica e nella attribuzione a scenari di pericolosità e rischio corrispondenti alle altezze d'acqua (tiranti idrici). Non sono rappresentati correttamente i bassi morfologici e le aree già individuate come problematiche per scolo, deflusso ed esondazione. Per alcune aree del territorio comunale si ritiene debbano essere attivati approfondimenti più dettagliati sulla topografia di base.

7. Ostacoli al deflusso (punto 2.8 dell'osservazione)

Si ritiene debbano essere individuati a scala locale i potenziali ostacoli al deflusso delle piene, intendendo con ciò:

- restringimenti del corso di fiumi, fossi e rii (traverse, ponti, sbarramenti, canalizzazioni, tombinature, ecc.). In particolare il reticolo idrografico minore di pianura è caratterizzato da opere e manufatti in alveo che ostacolano spesso il deflusso delle piene per sezioni ridotte, o per accumulo di detriti (ostruzioni);
- presenza di materiali in alveo (cumuli, accumuli, vegetazione ripariale, alberature, ecc.) che possono essere rimossi dall'evento di piena e costituire ostacolo al deflusso regolare delle acque. In particolare su questo punto si rileva da anni la necessità di interventi di manutenzione in alveo che permettano una reale prevenzione degli effetti di ostacolo

provocati dalla presenza di vegetazione (tronchi e rami) negli alvei fluviali;

- ostacoli al deflusso derivanti dalla erosione di sponda e dalla rimozione da parte delle piene di materiali da argini, rilevati e rive;
- effetti del sovralluvionamento con pianificazione degli interventi di manutenzione degli alvei fluviali nei settori dove gli effetti delle alluvioni siano aggravate per presenza di materiali naturali sedimentati in maniera eccessiva.

8. Tempi di ritorno per il reticolo idrografico minore in ambito di pianura (punto 2.9 dell'osservazione)

La perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili è stata effettuata con riferimento a due scenari: alluvioni frequenti (per tempi di ritorno fino a 50 anni, scenario H - High Probability) e alluvioni poco frequenti (per tempi di ritorno fino a 200 anni, scenario M - Medium Probability). Si ritiene debba essere approfondito nel dettaglio lo scenario relativo a tempi di ritorno 200 anni per il reticolo di pianura, in quanto basato su valutazioni non scientifiche e non suffragate da studi idraulici, e limitare la perimetrazione delle fasce inondabili al solo evento per tempi di ritorno di 50 anni nella fase attuale.

9. Mappe dei tiranti idrici (punto 2.10 dell'osservazione)

Si ritiene necessario fornire agli Enti Locali le informazioni relative ai tiranti idrici, soprattutto per le aree a pericolosità elevata e molto elevata che interessano aree urbanizzate o dove le previsioni urbanistiche introducono nuovi sviluppi insediativi. Le mappe dei tiranti idrici si ritiene debbano confluire in una direttiva omogenea di tipo tecnico-gestionale che permetta una corretta azione di prevenzione mantenendo i diritti acquisiti e la possibilità di sviluppo. Per alcune aree del territorio comunale si ritiene fin d'ora debbano essere previsti studi di dettaglio a scala maggiore, suffragati da dati scientifici in grado di individuare le azioni conseguenti sia in termini urbanistico/amministrativi, sia in termini di protezione civile e allertamento.

10. Forme ed estensione delle fasce inondabili (punto 2.11 dell'osservazione)

Si ritiene che forme ed estensioni di alcune aree esondabili del reticolo idrografico minore non corrispondono alla reale esondabilità quanto piuttosto a fasce di salvaguardia in senso lato. Si richiede pertanto che vengano individuate le azioni necessarie per giungere ad una correzione di errori evidenti in fase di integrazione delle mappe nei P.A.I. vigenti e comunque prima della revisione prevista per il 2019.

11. Edifici sparsi in ambito agricolo (punto 2.12 dell'osservazione)

Si ritiene che gli edifici sparsi in ambito agricolo ricompresi nelle fasce esondabili già individuate (P.A.I. e dati storici per il reticolo minore) vadano rappresentati nella relativa classe di pericolosità e di rischio da alluvione.

12. Edifici con presenza di assembramenti di persone (punto 2.13 dell'osservazione)

Argomento dell'osservazione è la richiesta di ampliare, nell'analisi di rischio, le categorie di beni esposti in ragione della presenza di

persone e delle condizioni generali di sicurezza ai fini del piano di protezione civile, con elementi quali chiese, edifici parrocchiali, pubblici esercizi suscettibili di affollamento, centri commerciali, sottopassi, parcheggi pubblici interrati, centrali tecnologiche, ecc

13. Edifici scolastici e strutture sanitarie/assistenziali (punto 2.14 dell'osservazione)

L'osservazione riguarda due strutture sanitarie lungo la via Casale (tratto urbano della S.P. 258 - Marechiese) non presenti nella realtà.

14. Ulteriori elementi di valutazione - Bacini ad uso idropotabile (punto 2.15 dell'osservazione)

In località Dogana di Verucchio, in destra idrografica del Fiume Marecchia, sono presenti 3 bacini di ritenuta di acque a scopo idropotabile (gestiti dalla Società Romagna Acque SpA). Nell'Atlante delle Aree a pericolosità/rischio idraulico oggetto della Variante P.A.I. 2016 è previsto l'allargamento delle fasce di esondazione per portate sino a Q200; tale allargamento ricomprende i bacini. Si ritiene appropriato inserire i bacini ad uso idropotabile tra i beni e gli elementi da proteggere e difendere, anche per gli effetti conseguenti alle alluvioni e alle ingressioni di acque di piena che possono comportare inquinamento e depauperamento della qualità della risorsa idrica.

Espressione regionale

1. Art. 3, comma 1 lett. b) (punto 2.1 dell'osservazione)

Il passaggio di cui si chiede la modifica è il richiamo all'art. 67 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 relativo ai piani urgenti di emergenza da predisporre, secondo la tempistica indicata, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale. Tale richiamo, derivando da una normativa nazionale, non è modificabile.

Si ritiene, comunque, opportuno, anche in relazione ad altre osservazioni simili pervenute, di proporre all'Autorità di Bacino una rivisitazione del testo dell'art. 3, comma 1, lett. b) tale da rendere più chiaro il tema dell'aggiornamento della pianificazione di emergenza, come riportato nella parte narrativa della Delibera di cui il presente documento è l'Allegato A.

Osservazione non accolta

2. Art. 9, comma 4.2 lett. a) (punto 2.2 dell'osservazione)

L'osservazione consta di due punti:

a. Tenuto conto del fatto che gli studi per la modifica delle Fasce ad Alta Vulnerabilità Idrologica devono seguire la metodologia indicata negli specifici elaborati del P.A.I., le Norme già prevedono la possibilità di modificare tali fasce seguendo la procedura di aggiornamento del P.A.I. prevista dall'art. 6 comma 3.

Osservazione parzialmente accolta

b. Si ritiene che quanto richiesto rientri nelle valutazioni in capo ai Comuni cui sono attribuite le funzioni in materia di pianificazione urbanistica.

Osservazione non accolta

3. Erosione delle sponde (punto 2.3 dell'osservazione)

La cartografia della Variante relativa al reticolo naturale, così come quella del P.A.I. vigente e conseguentemente le mappe di pericolosità del P.G.R.A. da questa derivante, sono state redatte sulla base di valutazioni prevalentemente di tipo idrologico-idraulico, tenendo conto anche dei processi geomorfologici caratterizzanti i corsi d'acqua. In ogni caso, essendo nota la particolare dinamicità dell'asta del Fiume Marecchia e le criticità ad essa associate, ed anche in recepimento dell'osservazione in esame, già precedentemente presentata durante il percorso di formazione del P.G.R.A., il P.G.R.A. prevede una specifica misura su tale asta dal titolo "Approfondimento conoscitivo e prima individuazione di azioni per il riequilibrio idromorfologico", misura peraltro concorrente agli obiettivi di qualità ambientale di cui alla Direttiva 2000/60/CE, prevista anche nella scheda A5 del Contratto di Fiume Marecchia, di recente stipula. Tale attività verrà svolta anche in coerenza con le indicazioni contenute nelle "Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna" (approvate con Del. di Giunta n. 1587/2015) in base alle quali occorre, laddove possibile, dare la possibilità al corso d'acqua di divagare, riacquisendo spazi precedentemente persi e riducendo le velocità della corrente con conseguente diminuzione degli effetti dinamici sulle sue sponde.

Là dove gli eventi di piena evidenzino locali fenomeni di dissesto con potenziale coinvolgimento di beni esposti, vengono comunque poste in essere azioni di sorveglianza idraulica in fase di evento e di manutenzione dell'asta fluviale da parte dell'Autorità idraulica competente.

Osservazione non accolta

4. Art. 21, comma 2 (punto 2.4 dell'osservazione)

Si riprende quanto detto nel Parere istruttorio regionale presentato in Conferenza programmatica (Allegato B) ovvero la Regione, in base a quanto previsto dalle Norme della Variante di coordinamento tra P.A.I. e P.G.R.A. dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in coerenza con l'art. 65, comma 6, del D.Lgs. 152/2016, emanerà disposizioni concernenti l'attuazione della pianificazione di bacino, coordinata con il P.G.R.A., nel settore urbanistico, con particolare riferimento agli ambiti "Reticolo secondario di pianura" e "Aree costiere marine", valide per tutto il territorio regionale. Tali disposizioni saranno elaborate a partire dai contenuti dell'Allegato approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 1/08/2016 relativo a "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 58 dell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 dell'Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del "Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (P.A.I. Delta)", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015".

Nelle more dell'emanazione delle suddette disposizioni si invitano i Comuni a fare riferimento per l'Ambito del Reticolo di Bonifica a

quanto previsto nelle suddette "Prime disposizioni..." (in particolare nel capitolo 5) approvate con DGR n. 1300/2016 e confermate con propria deliberazione n. 970/2017.

Osservazione diversamente risolta

5. Tavole 5 di Piano - Fasce inondabili di fossi e rii minori in ambito di pianura, estensione delle aree alluvionabili, 6. Basi topografiche 8. Tempi di ritorno, 9. Tiranti idrici, 10. Forme ed estensione delle fasce esondabili

Per quanto riguarda le osservazioni di cui ai punti 5, 6, 8, 9 e 10 della sintesi (punti 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11 dell'osservazione), si sottolinea quanto di seguito riportato.

Lo sviluppo di nuovi studi per una migliore definizione delle perimetrazioni delle aree allagabili, l'approfondimento delle conoscenze dei fenomeni di inondazione e della conformazione topografica del territorio, dei corsi d'acqua, canali nonché della fascia costiera sono riconosciuti come elementi fondamentali nel processo di pianificazione, tanto che al fine del raggiungimento di tale obiettivo sono espressamente individuate numerose misure nel P.G.R.A., per lo più facenti parte della categoria M2, prevenzione, che si cercherà di attuare nell'arco dei sei anni di validità del Piano, compatibilmente con le risorse a tale scopo assegnate. Stante tale principio, si ritiene che il quadro conoscitivo della Variante P.A.I. direttamente derivante dal P.G.R.A. (ambito costiero e di bonifica) sia adeguato rispetto all'insieme di misure previste. In particolare, la perimetrazione cartografica delle aree di pianura allagabili per insufficienza del reticolo di bonifica è stata effettuata dai Consorzi di Bonifica, sotto il coordinamento della Regione, con un metodo di tipo semplificato (storico-inventariale e conoscitivo), utilizzando le informazioni disponibili al momento della elaborazione delle mappe di pericolosità del P.G.R.A. (dicembre 2013), come dettagliatamente spiegato negli elaborati del Piano. In ragione del livello di confidenza delle informazioni, il P.G.R.A. contiene una serie di misure che prevedono un miglioramento delle conoscenze dei fenomeni di allagabilità delle aree di pianura, al fine di aggiornare la cartografia entro i termini previsti per il secondo ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE (2018), e la predisposizione di una specifica direttiva per la sicurezza idraulica in relazione al reticolo di bonifica. Le attività di perfezionamento delle mappe di pericolosità e di rischio per tale ambito vedranno già un primo step nel corso del 2017, durante la prossima fase di valutazione preliminare del rischio (art. 4 Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010).

In particolare, considerate le numerose osservazioni pervenute relative a situazioni in cui le mappe della pericolosità del reticolo secondario di pianura non corrisponderebbero alla reale pericolosità del sito, la Regione, in accordo con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ritiene prioritario approfondire le criticità evidenziate ed elaborare una cartografia della pericolosità idraulica derivante dal Reticolo secondario di pianura aggiornata e di maggior dettaglio per il territorio della provincia di Rimini, anticipando la scadenza prevista del 2019. A tal fine è in corso di costituzione un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione e costituito da tecnici del Consorzio di bonifica della Romagna e degli altri enti competenti in materia.

Osservazione diversamente risolta

7. Ostacoli al deflusso (punto 2.8 dell'osservazione)

La cartografia della Variante relativa al reticolo naturale, così come quella del P.A.I. vigente e conseguentemente le mappe di pericolosità del P.G.R.A. da questa derivante, sono state redatte sulla base di valutazioni prevalentemente di tipo idrologico-idraulico, tenendo conto anche dei processi geomorfologici caratterizzanti i corsi d'acqua. Pur essendo note le criticità che potenzialmente possono derivare dalla presenza di restringimenti, erosioni di sponda, accumuli, ostacoli al deflusso, questi elementi non possono essere sistematicamente valutati in uno strumento di pianificazione come il P.A.I., sia per le loro caratteristiche intrinseche di fenomeni locali (come espresso nella stessa osservazione), sia per le modificazioni che possono verificarsi nel tempo, non compatibili con la scala temporale del P.A.I. stesso. Si ritiene più opportuno affidarsi, da un lato, ad una corretta manutenzione degli ambiti fluviali, con puntuali e tempestivi interventi di manutenzione da parte dell'Autorità idraulica competente là dove gli eventi di piena evidenzino locali fenomeni di criticità con potenziale coinvolgimento di beni esposti, dall'altro alla sorveglianza idraulica in fase di evento. Quanto indicato nell'osservazione si ritiene siano contenuti fondamentali da inserire e dettagliare nel Piano di Emergenza comunale, con riferimento alla individuazione di azioni per la salvaguardia della pubblica incolumità in fase di evento.

Osservazione diversamente risolta

11. Edifici sparsi in ambito agricolo (punto 2.12 dell'osservazione)

12. Edifici con presenza di assembramenti di persone (punto 2.13 dell'osservazione)

I punti 11 e 12 si riferiscono prevalentemente alle attività di mappatura degli elementi esposti e del rischio realizzata ai sensi del D.Lgs. 49/2010 e della Direttiva 2007/60/CE e non appare pertanto pertinente con la Variante al P.A.I. in oggetto, nella quale, coerentemente con l'impostazione del P.A.I. vigente, l'analisi del rischio è effettuata con riferimento ad alcuni gruppi di categorie specifiche, dettagliando in modo più preciso alcuni elementi rispetto al P.G.R.A. (v. ad esempio singoli edifici civili e piccoli capannoni artigianali), non prendendone in esame altri (quali l'uso agricolo del territorio, i beni culturali, etc). Si ritiene, in ogni caso, di rispondere al fine di fornire chiarimenti in merito a tale tema. Le mappe del rischio di cui al P.G.R.A., che rappresentano una fotografia alla data della loro assunzione, sono state elaborate attenendosi alla metodologia definita a scala nazionale, contenuta nel documento "Indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione" (MATTM, gennaio 2013) e agli indirizzi elaborati a scala di distretto. Tale metodo si è basato fondamentalmente sul reperimento e l'utilizzo dei database degli esposti puntuali, lineari e areali già nella disponibilità degli Enti a vario titolo competenti (Regione, Province, Autorità di Bacino, MIBAC, Soprintendenza, etc), aventi un diverso grado di dettaglio e di revisione, e sulla mappa di uso del suolo 2008 a scala regionale: la cartografia può pertanto risentire di una

possibile disomogeneità di rilevamento, di analisi, di scala, di aggiornamento e rappresenta un primo quadro conoscitivo di riferimento che può trovare un maggior e miglior dettaglio e una maggiore precisione, soprattutto per quanto riguarda il censimento degli esposti (scuole, presidi ospedalieri, strutture strategiche locali, etc), a scala comunale, in particolare all'interno del Piano di Emergenza nel quale una definizione avente un grado di dettaglio così elevato, quale quello suggerito nell'osservazione, può rispondere effettivamente alle esigenze di protezione civile. Per quanto attiene, invece, le mappe del rischio, si sottolinea come nella maggioranza dei casi i beni esposti elencati ricadono in ambito urbano e, quindi, indipendentemente dalla loro tipologia, nella categoria di danno potenziale più elevata. Si evidenzia, inoltre, che nel secondo ciclo di attuazione della Direttiva si prenderà nuovamente in esame l'insieme delle categorie di beni da rappresentare nelle mappe.

Osservazione non pertinente

13. Edifici scolastici e strutture sanitarie/assistenziali (punto 2.14 dell'osservazione)

L'osservazione si riferisce alle mappe degli elementi potenzialmente esposti e del rischio relative all'ambito reticolo di bonifica realizzate ai sensi del D.Lgs. 49/2010 e della Direttiva 2007/60/CE e non appare pertanto pertinente con la Variante al P.A.I. in oggetto, nella quale, le Tavole 5.1 - 5.3 "Mappa della pericolosità per il reticolo secondario di pianura" non riportano l'indicazione degli elementi esposti. Si terrà comunque conto degli errori materiali o di eventuali modificazioni intervenute nella localizzazione dei beni esposti nel corso del secondo ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE.

Osservazione non pertinente

14. Ulteriori elementi di valutazione - Bacini ad uso idropotabile (punto 2.15 dell'osservazione)

La tutela delle acque ad uso potabile da corpi idrici superficiali è normata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) e prevede la delimitazione di un'area di protezione, a monte delle opere di derivazione, pari a 10 kmq, che deve essere individuata negli strumenti urbanistici comunali. Tali aree di protezione dei prelievi ad uso acquedottistico sono state anche riportate nel Piano di Gestione del distretto (PdG) tra le aree protette. I laghetti oggetto dell'osservazione non sono stati inseriti nei suddetti piani in quanto non erano noti, per mancata segnalazione da parte dell'ente locale o del gestore della rete acquedottistica. Considerato anche che lo stato chimico per il tratto del F. Marecchia di interesse è classificato "buono", in caso di piena duecentennale con ingresso di acqua fluviale carica di sedimenti nei laghetti, si presume che il gestore, Società Romagna Acque, non immetta in rete direttamente tali acque ma che sia dotato di impianti di sedimentazione e di potabilizzazione. Non si ravvisano elementi tali per cui il P.A.I. debba adottare misure di protezione né sono noti nel territorio regionali casi analoghi.

Osservazione non accolta

Osservazioni n. 15 e 16

Adriafera s.a.s. di Campidelli Martina & C., a firma illeggibile - Prot. RER PG/2016/647222 del 5/10/2016

BM di Cancellieri Massimo Bruno e C. s.n.c., a firma di Cancellieri Bruno - Prot. RER PG/2016/647251 del 5/10/2017

Sintesi

Le Società osservanti sono proprietarie di terreni in Comune di Rimini ricadenti all'interno di un accordo di pianificazione o di piano particolareggiato con convenzioni già sottoscritte rispettivamente in data 01/08/2001 e 11/06/2014. Gli accordi prevedono la realizzazione di edifici con piani interrati e opere di urbanizzazione, tra cui in particolare vasche di laminazione quale misura di mitigazione del rischio idraulico, in virtù delle quali gli osservanti ritengono che le aree non siano più soggette ad allagamento.

Gli osservanti richiedono pertanto:

- a. di rivedere la zonizzazione delle aree inondabili non sussistendo alcun rischio;
- b. per la sola osservazione n. 15, evidenziando un diverso approccio nelle modalità di normare l'ambito territoriale del Reticolo di Bonifica rispetto a quello costiero, lo stralcio del secondo alinea del comma 2 dell'art. 21 e l'eliminazione dal primo alinea delle parole "dall'emanazione della direttiva di cui al punto successivo". Eventualmente si chiede che la competenza nella predisposizione della Direttiva venga affidata agli Enti locali.

Espressione regionale

Per quanto richiesto dagli osservanti si rimanda ai contenuti della risposta al gruppo di osservazioni da 4 a 34, sottolineando che non è stata fornita documentazione tecnica specifica che consenta di supportare la modifica delle perimetrazioni.

In riferimento alla direttiva prevista dall'art. 21 comma 2, si riprende quanto detto nel Parere istruttorio regionale presentato in Conferenza programmatica (Allegato B) ovvero la Regione, in base a quanto previsto dalle Norme della Variante di coordinamento tra P.A.I. e P.G.R.A. dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in coerenza con l'art. 65, comma 6, del D.Lgs. 152/2016, emanerà disposizioni concernenti l'attuazione della pianificazione di bacino, coordinata con il P.G.R.A., nel settore urbanistico, con particolare riferimento agli ambiti "Reticolo secondario di pianura" e "Aree costiere marine", valide per tutto il territorio regionale. Tali disposizioni saranno elaborate a partire dai contenuti dell'Allegato approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 1/08/2016 relativo a "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 58 dell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 dell'Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del "Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (P.A.I. Delta)", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015".

Osservazioni non accolte

Osservazione n. 17

Comune di Rimini, a firma di Alberto Fattori, Direttore Pianificazione e Gestione Territoriale - Prot. RER PG/2016/647691 del 5/10/2016

L'osservazione del Comune di Rimini è articolata nei seguenti nove punti tutti relativi alle Norme del P.A.I..

Sintesi

1. Art. 3, comma 1 lett. a)

Si chiede lo stralcio della seconda parte della lett. a) del comma 1 dell'art. 3, in cui vengono fissati termini temporali per gli adeguamenti degli strumenti di pianificazione e programmazione in quanto le prescrizioni del Piano di Bacino prevalgono sulle strumentazioni urbanistiche contrastanti, così come indicato all'art. 5 comma 3. In subordine si chiede di indicare un unico termine di dodici mesi.

2. Art. 5

Si chiede di disporre una norma transitoria integrando l'art. 5 con un comma 3bis come di seguito riportato, in quanto le disposizioni adottate non fanno alcun riferimento alle pratiche che al momento dell'adozione avevano già diritti acquisiti.

"Non dovranno conformarsi al Progetto di variante al P.A.I. i provvedimenti che alla data di adozione del presente risultano essere:

- accordi negoziali (accordi di programma, accordi con i privati), piani attuativi approvati, rispettivamente con convenzione sottoscritta e conseguentemente tutti i titoli abilitativi attuativi degli stessi;
- permessi di costruire e SCIA per i quali sia stata data comunicazione di inizio dei lavori;
- Cil presentate;
- opere pubbliche aggiudicate ed affidate all'appaltatore e comunque per le quali sia stato approvato il progetto definitivo.

Le varianti ai titoli edilizi riguardanti vani interrati non potranno comportare incrementi delle superfici già assentite".

3. Art. 9, comma 4.1 lett. a)

Si chiede di fare espresso riferimento agli interventi edilizi sull'edificato esistente in sostituzione a quanto indicato. Si richiede inoltre di esplicitare quale siano le destinazioni compatibili con la pericolosità idraulica e di estendere la norma a tutti i possibili cambi di destinazione d'uso. Si propone la seguente riformulazione: **"...omissis; relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di ~~conservazione di:~~ manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come meglio specificato dalle norme specifiche in materia, nonché di adeguamenti igienico sanitari e interventi di carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e mutamenti degli usi ~~residenziali e produttivi~~ in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona".**

4. Art. 9, comma 4.1 lett. a)

Si chiede che la valutazione dell'incremento del rischio idraulico sia competenza dell'Autorità di Bacino, onde consentire una valutazione tecnica oggettiva in capo ad ente dotato di professionalità adeguata.

5. Art. 9, comma 4.2 lett. a)

Questo punto si articola in due parti:

a. Si chiede di fare espresso riferimento agli interventi edilizi sull'edificato esistente in sostituzione a quanto indicato. Si propone la seguente riformulazione: "...omissis...", possono esclusivamente consentire interventi di ~~conservazione~~ **manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come meglio specificato dalle norme specifiche in materia**, e modesti ampliamenti degli edifici esistenti "...omissis";

b. Si propone di integrare il comma con la seguente riformulazione: "*...omissis ... Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico del sottosuolo non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati **qualora questi vengano realizzati direttamente in depositi alluvionali grossolani idrogeologicamente connessi all'alveo.** Dovrà essere ...omissis*". Si chiede di inserire tale opportunità perché in diverse aree interessate dalle "Fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrogeologica", non sono presenti depositi alluvionali grossolani idrogeologicamente connessi all'alveo. Ciò si evince da numerose indagini geognostiche eseguite, tante inserite anche nella banca dati regionale, a supporto degli strumenti di pianificazione e della progettazione definitiva/esecutiva di opere. A seguito di tale considerazione verrebbe pertanto a mancare il presupposto fondamentale per riconoscere tale territorio nella definizione di cui all'art. 9, comma 1 lett. b).

6. Art. 14, comma 3 lett. a); Art. 15, comma 2 lett. a); Art. 16, comma 3 lett. a); Art. 17, comma 3 lett. b)

Si chiede di specificare il metodo di calcolo con il quale determinare l'aumento di valore e l'aumento di persone esposte nei cambi di destinazione d'uso. In alternativa delegare ai Comuni la loro definizione.

7. Art. 21, comma 2

In attesa di formulare gli studi indicati nel primo alinea del comma 2, tali studi potrebbero essere svolti dagli attuatori su porzioni limitate di territorio e contribuire allo studio che dovrà essere redatto dal Comune. Si chiede inoltre di chiarire se il riferimento ai "vani interrati" debba essere indistinto dai "vani seminterrati"; di chiarire in termini edilizi (L.R. 15/2013) cosa si intende per "realizzazione di vani interrati" e per "interrati accessibili"; di esplicitare la tipologia dei vani interrati comunque ammissibili anche in riferimento al tempo di permanenza degli addetti (vani tecnici, vani ascensore, ecc.). Si propone la seguente riformulazione del secondo alinea comma 2:

"Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al punto precedente, quali misure di ~~salvaguardia transitorie immediatamente vincolanti all'adozione del presente Progetto di variante al P.A.I.~~, nelle aree soggette ad alluvioni frequenti (elevata probabilità - P3) è

~~vietata la realizzazione di vani interrati accessibili~~ **gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di vani interrati o semi-interrati dovranno essere subordinati alla verifica di compatibilità, mediante studi idraulici adeguatamente estesi e finalizzati alla definizione del rischio idraulico, nonché degli eventuali provvedimenti da adottare per la sua mitigazione. Tali studi dovranno essere redatti a livello di bacino dei corsi d'acqua consorziali che interessano gli interventi edilizi e di concerto con il Consorzio di Bonifica e con l'Autorità di Bacino.**"

8. Art. 21, comma 3

Si ritiene opportuno estendere l'esclusione dall'adozione delle misure di cui all'art. 21 comma 3 anche ai manufatti amovibili. In considerazione del fatto che l'uso della spiaggia va sempre più nella direzione della destagionalizzazione appare inutilmente limitativo restringere il campo alla sola stagione estiva. Nel solco di tale considerazione è necessario prendere atto che la spiaggia sempre più acquista usi aggiuntivi rispetto a quello storico, per cui necessita una maggiore apertura in tale direzione che non nei limiti i nuovi usi. Si chiede la seguente riformulazione:

"Sono esclusi dall'adozione delle suddette misure, gli interventi relativi a manufatti edilizi e amovibili, a carattere stagionale strettamente funzionali ad attività connesse alla balneazione, all'intrattenimento, allo spettacolo, all'attività sportiva, alla ristorazione e gli interventi in aree portuali."

Espressione regionale

1. Art. 3, comma 1 lett. a)

Si precisa che il comma osservato non è stato modificato dal Progetto di variante ed il passaggio di cui si chiede lo stralcio è un richiamo della normativa nazionale di settore, che attualmente è l'art. 65, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006. A tale proposito si chiede all'Autorità di Bacino di aggiornare il testo facendo riferimento al D.Lgs. 152/2006.

Osservazione non accolta

2. Art. 5

Si ritiene che non sia specifica competenza del P.A.I. e relative norme entrare nel dettaglio delle fattispecie urbanistiche richieste.

Si precisa tuttavia che le prescrizioni contenute nel P.A.I. approvato hanno prevalenza e carattere vincolante per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati così come disposto dall'art. 65, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, i piani urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.A.I. non possono essere attuati attraverso il rilascio o la presentazione di titoli abilitativi se gli interventi da realizzare sono in contrasto con le prescrizioni contenute nello stesso P.A.I. approvato. Sono fatti salvi i provvedimenti e le pratiche che hanno acquisito diritti prima della data di efficacia delle norme di salvaguardia (9/07/2016 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

In particolare, si evidenzia, in relazione alle ricadute in ambito urbanistico, che la norma di salvaguardia, di cui al comma 2 dell'art. 21 delle Norme del P.A.I., che dispone "il divieto di

realizzazione di vani interrati accessibili" nelle aree P3 soggette ad alluvioni frequenti nell'Ambito del Reticolo di Bonifica, non va intesa come un divieto generalizzato, ma un divieto relativo ai vani interrati e seminterrati non dotati di adeguate soluzioni di protezione da eventuali allagamenti. A tale proposito il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino Marecchia-Conca, in data 17/10/2016, ha elaborato una nota di chiarimenti e precisazioni (trasmessa a tutti gli enti interessati con prot. n. 573 del 19/10/2016). Si invita l'Autorità di bacino a integrare le Norme del P.A.I. sulla base di tale chiarimento e, in tal senso, si rimanda anche al Parere regionale approvato nella Conferenza programmatica tenutasi il 15/12/2016.

Conseguentemente, i piani urbanistici vigenti possono essere attuati tramite interventi non in contrasto con le prescrizioni contenute nel P.A.I. approvato e, in particolare, subordinando la realizzazione dei vani interrati e seminterrati a soluzioni tecniche che escludano il rischio di allagamento.

Osservazione diversamente risolta

3. Art. 9, comma 4.1 lett. a)

Il P.A.I. prevede un livello di pianificazione urbanistica di dettaglio posto a carico dei comuni, con il recepimento e la traduzione dei criteri generali espressi dal P.A.I. nelle norme attuative. Nello specifico, il termine "conservazione" consente ai Comuni di declinare il mantenimento dell'esistente in funzione del contesto specifico di pericolosità utilizzando le fattispecie previste dal DPR 380/2001 e dalle normative urbanistiche regionali.

Osservazione non accolta

4. Art. 9, comma 4.1 lett. a)

Data la pericolosità, il livello di rischio è determinato dagli elementi esposti. L'esposizione ha due riferimenti sostanziali: le persone e i beni economici. La valutazione circa il fatto che un determinato intervento urbanistico/edilizio comporti un incremento degli elementi esposti risulta essere una valutazione tecnica ordinaria che non richiede particolari competenze specialistiche.

Nell'ambito, tuttavia, delle attività in essere per la predisposizione di disposizioni regionali concernenti l'attuazione della pianificazione di bacino, coordinata con il P.G.R.A., nel settore urbanistico, il tema della valutazione del rischio potrà essere esaminato, con una eventuale prima indicazione di criteri e principi di carattere generale.

Osservazione diversamente risolta

5. Art. 9, comma 4.2 lett. a)

La risposta si articola in due parti:

- a. Si rimanda alla risposta fornita al precedente punto 3.
- b. Premesso che la banca dati regionale ha raccolto indagini geognostiche di provenienza varia e il grado di affidabilità dei dati è altrettanto varia, considerata l'alta variabilità litologica tipica dell'ambiente deposizionale fluviale per dimostrare che un'area non è idrogeologicamente connessa all'alveo deve essere sviluppato uno studio idrogeologico tridimensionale e non solo litologico. Si precisa inoltre che

nella definizione è decisiva la connessione idraulica delle falde contenute nei terrazzi AES 8 con l'alveo, che prevale sul concetto litologico di deposito grossolano, per cui tra questi depositi vanno inserite anche le sabbie e va dimostrato che per terreni più fini, quali i limi sabbiosi, non vi sia connessione idrogeologica. A seguito di tali studi possono essere proposte modifiche delle perimetrazioni all'Autorità di bacino per essere validate e conseguentemente per attivare la procedura di aggiornamento del P.A.I. prevista dall'art. 6 comma 3.

Osservazione non accolta

6. Art. 14, comma 3 lett. a); Art. 15, comma 2 lett. a); Art. 16, comma 3 lett. a); Art. 17, comma 3 lett. b)

Si ritiene che quanto richiesto rientri nelle valutazioni in capo ai Comuni cui sono attribuite le funzioni in materia di pianificazione urbanistica.

Nell'ambito, tuttavia, delle attività in essere per la predisposizione di disposizioni regionali concernenti l'attuazione della pianificazione di bacino, coordinata con il P.G.R.A., nel settore urbanistico, il tema della valutazione del rischio potrà essere esaminato, con una eventuale prima indicazione di criteri e principi di carattere generale.

Osservazione diversamente risolta

7. Art. 21, comma 2

In risposta all'osservazione si evidenzia che il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino in data 17 ottobre 2016 ha elaborato una nota di chiarimenti e precisazioni (trasmessa a tutti gli enti interessati con prot. n. 573 del 19/10/2016) in merito all'applicazione del comma 2 dell'art. 21 delle Norme del P.A.I., relativo all'Ambito del Reticolo di Bonifica, in cui si precisa che ai fini del rischio idraulico i vani seminterrati sono del tutto assimilabili a quelli interrati. La norma di salvaguardia che dispone "*il divieto di realizzazione di vani interrati accessibili*" nelle aree P3 di tale ambito, soggette ad alluvioni frequenti, non va intesa come un divieto generalizzato, ma un divieto relativo ai vani interrati e seminterrati non dotati di adeguate soluzioni di protezione da eventuali allagamenti. Si invita l'Autorità di bacino a integrare le Norme del P.A.I. sulla base di tale chiarimento.

Detto Documento precisa che l'emanazione della Direttiva è preliminare unicamente all'approfondimento del quadro conoscitivo e non subordina il coordinamento con il P.A.I. degli strumenti di pianificazione urbanistica, con il conseguente superamento delle disposizioni transitorie poste in regime di salvaguardia.

Si evidenzia, inoltre, che nel punto 2 del paragrafo "*Valutazioni e proposte di modifica sul Progetto di variante*" del Parere istruttorio regionale (Allegato B), presentato in Conferenza programmatica, tenutasi il 15 dicembre a Rimini, la Regione ha proposto all'Autorità di bacino una modifica del testo del comma 2 dell'art. 21, sulla base delle seguenti considerazioni:

- si ritiene non opportuno individuare un tempo definito di 12 mesi per l'approfondimento del quadro conoscitivo da parte dei comuni, in quanto tale approfondimento è una possibilità e non un obbligo;
- si ritiene opportuno rendere efficaci le eventuali variazioni al quadro conoscitivo predisposte dai comuni tramite l'aggiornamento

cartografico del P.A.I. con un semplice atto del Segretario generale dell'Autorità di bacino.

Per quanto riguarda l'ultimo punto dell'osservazione, consistente nella richiesta di individuare negli attuatori degli interventi i soggetti competenti agli approfondimenti conoscitivi nelle aree P3 individuate per l'ambito di bonifica, si ritiene che la formulazione dell'articolo, come sopra modificata sia esaustiva stante anche l'impegno assunto dalla Regione, in accordo con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di approfondire in via prioritaria le criticità evidenziate ed elaborare una cartografia della pericolosità idraulica derivante dal Reticolo secondario di pianura aggiornata e di maggior dettaglio per il territorio della provincia di Rimini, anticipando la scadenza prevista del 2019. A tal fine è in corso di costituzione un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione e costituito da tecnici del Consorzio di bonifica della Romagna e degli altri enti competenti in materia.

Osservazione diversamente risolta

8. Art. 21, comma 3

La finalità del comma 3 dell'art. 21 è quella di far sì che la pianificazione urbanistica e territoriale valutino la sostenibilità delle previsioni nelle aree inondabili da mare di tipo P3 e P2, facendo riferimento non a divieti ma a possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni potenzialmente esposti. L'esclusione indicata dalla norma trova motivazione solo in ragione dell'uso stagionale e della tipica vocazione balneare, mentre per altre tipologie di manufatti edilizi, quali quelli citati nell'osservazione, si ritiene debba essere adeguatamente tenuto in considerazione l'aspetto della riduzione della vulnerabilità, in relazione anche al loro uso continuativo in periodi dell'anno maggiormente soggetti ad eventi di mareggiata.

Osservazione non accolta

Osservazione n. 18

Comune di Pennabilli (RN), a firma del Sindaco Mauro Giannini - Prot. RER PG/2016/647890 del 5/10/2016

Sintesi

L'osservazione è articolata nei seguenti punti:

- 1) Dall'esame della cartografia della Variante P.A.I. 2016 emerge:
 - a. l'inserimento di perimetrazioni di aree a pericolosità geologica in aree che a seguito della procedura di verifica ex art. 17 delle Norme di Piano erano state oggetto di deperimetrazione o di riperimetrazione;
 - b. alcune aree con piani attuativi approvati e convenzionati prima dell'adozione del P.A.I., già urbanizzate e parzialmente edificate, risultano ricomprese nelle Fasce di Alta Vulnerabilità Idrologica.

Nella eventuale impossibilità di apportare modifiche alla cartografia, si chiede di inserire a livello normativo disposizioni

che salvaguardino la possibilità di effettuare interventi nelle suddette aree.

- 2) Inoltre, al fine dell'aggiornamento della relativa cartografia del P.A.I., si propone uno specifico studio idraulico con la modifica del limite delle aree di esondazione in loc. Ponte Messa nel tratto depuratore - ponte per Petrella Guidi, conseguente anche ad interventi eseguiti nel F. Marecchia dal Servizio Tecnico di Bacino (scogliere in sponda destra e briglia in calcestruzzo a valle del ponte per Petrella Guidi).

Espressione regionale

- 1) In relazione al punto 1, si chiarisce che:

a. In merito alle "aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti" l'art. 16, comma 3, lettera b, delle Norme del Progetto di variante prevede che "...Sono inoltre fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del presente Progetto di variante del Piano Stralcio 2016 e compatibili con il Piano Stralcio a seguito dell'esito delle ricognizioni condotte sulle "Aree in dissesto da assoggettare a verifica" di cui al successivo art. 17. L'attuazione delle suindicate previsioni urbanistiche è subordinata ad apposite verifiche tecniche, costituenti parte integrante delle istanze di rilascio dei titoli abilitativi, redatte da tecnico specialista abilitato che riscontra e assevera la compatibilità degli interventi ammissibili con le condizioni di pericolosità geomorfologica dell'area interessata." Si ritiene pertanto che quanto richiesto sia già previsto dalla normativa del Progetto di variante.

Osservazione già risolta

b. In merito alle "Fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica" l'art. 9, comma 4.2, lettera d, delle Norme del Progetto di variante prevede che sono fatti salvi gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati al 15/12/2004, data di adozione dell'Integrazione del Progetto di Piano Stralcio che ha inserito nel P.A.I. tali fasce. Si invita l'Autorità di bacino a prevedere lo stesso tipo di tutela per gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati che ricadono in Fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica di nuovo inserimento nel presente Progetto di variante, adottato il 27/04/2016, e di integrare conseguentemente la lettera d) del comma 4.2 dell'art. 9, come già indicato nel Parere istruttorio regionale (Allegato B).

Osservazione accolta

- 2) In merito allo studio citato nell'osservazione si comunica che è stato valutato e ne è stato conseguentemente tenuto conto in fase di redazione del Progetto di variante.

Osservazione già risolta

Osservazione 19

Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), a firma di Silvia Battistini,
Servizio Qualità Urbana e Pianificazione Territoriale - Prot. RER
PG/2016/648044 del 5/10/2016

Sintesi

1. Pianificazione urbanistica - previsioni - titolo IV (punto 2.1 dell'osservazione)

Con riferimento al Titolo IV delle Norme di Piano "Norme in materia di coordinamento tra il piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico ed il piano di gestione dei rischi di alluvione", si chiede di specificare meglio e nel dettaglio la compatibilità e le limitazioni sia delle previsioni urbanistiche già approvate che delle previsioni urbanistiche non ancora attuate.

2. Art. 3, comma 1 lett. b) (punto 2.2 dell'osservazione)

Si ritiene che per gli ambiti definiti nelle Mappe di pericolosità relative al reticolo di bonifica e facendo espresso riferimento agli approfondimenti al quadro conoscitivo introdotti all'articolo 21 delle NTA, il termine di 6 mesi per l'adeguamento dei piani di protezione civile sia limitativo e vada invece più propriamente posticipato alla conclusione degli stessi approfondimenti sul rischio idraulico, consentendo agli Enti ed autorità competenti di produrre le necessarie varianti ai piani vigenti in una unica organica soluzione. Considerate le incongruenze cartografiche delle Mappe di pericolosità e gli aggiustamenti/integrazioni sugli elementi esposti oggetto di segnalazione, si ritiene quindi più utile produrre un aggiornamento alle mappe di pericolosità e degli elementi esposti per le aree allagabili del reticolo di bonifica prima di introdurre varianti ai piani di protezione civile.

3. Art. 9, comma 4.2 (punto 2.3 dell'osservazione)

- a. Relativamente alle Fasce ad Alta Vulnerabilità Idrologica, si ritiene che le Norme di Piano dovrebbero prevedere la possibilità di eseguire studi ed approfondimenti tecnici sulla cartografia, consentendo, ove ne sussistano i requisiti idrogeologici, di rivederne la perimetrazione, estendendone la definizione oltre il solo criterio geomorfologico. Questa attività potrebbe essere ricompresa nella formazione del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici generali, implementando il grado di conoscenza diretta dei sistemi di circolazione idrica e di qualità delle acque.

- b. Si propone una modifica al testo dell'articolo riformulando la norma come segue (in grassetto le parti da aggiungere):

"... sono anche consentiti nuovi manufatti edilizi su aree già impermeabilizzate, alla data di adozione dell'Integrazione del Progetto di Piano Stralcio (15.12.2004), con pavimentazioni regolarmente autorizzate in quanto conformi alle previsioni urbanistiche vigenti e interventi su aree già urbanizzate comprese nel territorio urbanizzato come individuato nei piani urbanistici comunali".

- c. Coerentemente con la modifica sopra richiesta, si chiede che nelle aree già urbanizzate comprese nel territorio urbanizzato sia consentita la realizzazione di vani interrati/seminterrati.

- d. Si chiede di escludere dall'applicazione della norma gli interventi già autorizzati e le previsioni previgenti alla data di adozione del Progetto di variante P.A.I. 2016.
- e. In riferimento a possibilità edificatorie "di interesse pubblico non altrimenti localizzabili". La definizione assume un carattere troppo discrezionale e non ben definito. Si ritiene debbano essere dettagliati i criteri ed i riferimenti di norma che portino ad una identificazione della possibilità o meno di localizzazione di un'opera o di una previsione, scelte che competono agli enti territorialmente competenti già dalle fasi di pianificazione urbanistica.
4. Art. 21, comma 2 (punto 2.4 dell'Osservazione)
- Alla luce delle più recenti esperienze in aree alluvionate, in riferimento alle aree allagabili del reticolo di bonifica, si ritiene opportuno integrare l'art. 21 delle Norme di Piano introducendo modalità per la realizzazione di muri od ostacoli al deflusso delle acque negli ambiti urbanizzati, residenziali e produttivi, consentendo la realizzazione solo di recinzioni e delimitazioni superabili dalle acque di piena e/o di sistemi in grado di regolare il deflusso delle alluvioni prima che esse possano riguardare beni potenzialmente esposti.
5. Tavole 5 di Piano (punti 2.5 e 2.6 dell'osservazione)
- Sulla base di diversi casi specifici segnalati, si chiede una generale revisione delle fasce inondabili lungo fossi e rii del reticolo secondario laddove non vi siano dati di eventi verificatisi o studi idraulici di dettaglio. In generale, le Mappe di pericolosità presentano in più punti del territorio comunale estensioni e limitazioni coincidenti con i tracciati stradali, anche in aree dove la sede viaria non presenta sopraelevazioni o condizioni tali da procurare ostacolo al deflusso delle acque. Si chiede quindi di approfondire il dettaglio lungo le medesime direttrici e apportare ove necessario le relative correzioni cartografiche.
6. Basi topografiche (punto 2.7 dell'osservazione)
- Emergono alcune evidenti incongruenze nelle quote rappresentate nelle basi topografiche di riferimento (CTR regionale e CTR Provincia di Rimini). In alcuni casi si osservano differenze di quota anche di qualche metro. Si ritiene quindi opportuno un maggior dettaglio nella rappresentazione topografica e nella attribuzione a scenari di pericolosità e rischio corrispondenti alle altezze d'acqua (tiranti idrici). Non sono rappresentati correttamente i bassi morfologici e le aree già individuate come problematiche per scolo, deflusso ed esondazione. Per alcune aree del territorio comunale si ritiene debbano essere attivati approfondimenti più dettagliati sulla topografia di base.
7. Tempi di ritorno per il reticolo idrografico minore in ambito di pianura (punto 1 paragrafo 3 dell'osservazione)
- La perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili è stata effettuata con riferimento a due scenari: alluvioni frequenti (per tempi di ritorno fino a 50 anni, scenario H - High Probability) e alluvioni poco frequenti (per tempi di ritorno fino a 200 anni, scenario M - Medium Probability). Si ritiene debba essere approfondito nel dettaglio lo scenario relativo a tempi di ritorno

200 anni per il reticolo di pianura, in quanto basato su valutazioni non scientifiche e non suffragate da studi idraulici, e limitare la perimetrazione delle fasce inondabili al solo evento per tempi di ritorno di 50 anni nella fase attuale.

8. Mappe dei tiranti idrici (punto 2 paragrafo 3 dell'osservazione)

Si ritiene necessario fornire agli Enti Locali le informazioni relative ai tiranti idrici, soprattutto per le aree a pericolosità elevata e molto elevata che interessano aree urbanizzate o dove le previsioni urbanistiche introducono nuovi sviluppi insediativi. Le mappe dei tiranti idrici si ritiene debbano confluire in una direttiva omogenea di tipo tecnico-gestionale che permetta una corretta azione di prevenzione mantenendo i diritti acquisiti e la possibilità di sviluppo.

9. Forme ed estensione delle fasce inondabili e caratteristiche del reticolo idrografico minore in ambito di pianura (punti 3 e 5 paragrafo 3 dell'osservazione)

Si ritiene che forme ed estensioni di alcune aree esondabili del reticolo idrografico minore non corrispondono alla reale esondabilità quanto piuttosto a fasce di salvaguardia in senso lato. Si richiede pertanto che vengano individuate le azioni necessarie per giungere ad una correzione di errori evidenti già nella fase tra adozione e approvazione della Variante al P.A.I. 2016.

10. Stima degli elementi esposti e degli effetti conseguenti (punto 4 paragrafo 3 dell'osservazione)

Si ritiene che il criterio speditivo di elaborazione delle mappe del rischio per alcune aree del territorio comunale abbia portato ad effetti di sovrastima del danno potenziale in alcune aree e parallelamente una sottostima in altre. Si riportano numerosi esempi relativi ad una zona ben definita del territorio per la quale si chiede che vada dettagliato il rilievo di base.

11. Edifici con presenza di assembramenti di persone (paragrafo 4 dell'osservazione)

Argomento dell'osservazione è la richiesta di ampliare, nell'analisi di rischio, le categorie di beni esposti in ragione della presenza di persone e delle condizioni generali di sicurezza ai fini del piano di protezione civile, con elementi quali chiese, edifici parrocchiali, pubblici esercizi suscettibili di affollamento, centri commerciali, sottopassi, parcheggi pubblici interrati, centrali tecnologiche, ecc. Si ritiene opportuno che il P.A.I. indirizzi le implementazioni del quadro conoscitivo di rischio e di beni esposti per una migliore definizione dei piani di emergenza e di protezione civile, nonché quale contributo successivo alla revisione delle mappe del P.G.R.A. prevista per il 2019.

12. Errori cartografici e carenze informative (paragrafo 5 dell'osservazione)

Nel paragrafo vengono riportati in modo dettagliato una serie di errori cartografici e carenze informative evidenziate dalla sovrapposizione delle mappe degli elementi esposti del P.G.R.A. e delle tavole di Progetto di variante P.A.I. con la cartografia e gli strati informativi della pianificazione urbanistica comunale,

indicando come indispensabile la correzione di quanto segnalato alla luce della necessità di pervenire ad un adeguamento dei piani di protezione civile.

Espressione regionale

1. Pianificazione urbanistica - previsioni - titolo IV, art. 21 (punto 2.1 dell'osservazione)

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 17 punto 2.

2. Art. 3, comma 1 lett. b) (punto 2.2 dell'osservazione)

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 14 punto 1.

3. Art. 9, comma 4.2 (punto 2.3 dell'osservazione)

a. Si rimanda alla risposta fornita al punto 2, lettera a, dell'Osservazione n. 14.

b. Per i punti b. e c. si formula la medesima risposta di seguito riportata. Si ritiene che i contenuti dell'art. 9, comma 4.2, siano adeguati a garantire le necessarie tutele delle Fasce ad Alta Vulnerabilità Idrologica. Quanto richiesto nell'osservazione comporterebbe la possibilità di impermeabilizzazione di nuove superfici o l'asportazione di depositi grossolani e la creazione di barriere al flusso della falda freatica, in contrasto con lo scopo che si prefigge il P.A.I. con l'individuazione di tali fasce.

Osservazione non accolta

c. Si rimanda alla risposta fornita al punto precedente.

d. Si rimanda alla risposta formulata per l'Osservazione n. 18, punto 1, lettera b.

e. Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 14, punto 2, lettera b.

4. Art. 21, comma 2 (punto 2.4 dell'Osservazione)

Si rimanda alla risposta fornita al punto 4 dell'Osservazione n. 14.

5. Tavole 5 di Piano, 6. Basi topografiche, 7. Tempi di ritorno, 8. Tiranti idrici, 9. Forme ed estensione delle fasce esondabili e caratteristiche del reticolo idrografico minore in ambito di pianura, 10. Stima degli elementi esposti ed effetti conseguenti.

Per quanto riguarda le osservazioni di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della sintesi (punti 2.5, 2.6, 2.7 del paragrafo 2 e punti 1, 2, 3, 4 e 5 del paragrafo 3 dell'osservazione), si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione 14, punti 5 - 10.

11. Edifici con presenza di assembramenti di persone (paragrafo 4 dell'osservazione)

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione 14, punti 11 e 12.

12. Errori cartografici e carenze informative (paragrafo 5 dell'osservazione)

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione 14, punti 11, 12 e 13.

Osservazione 20

Comune di San Leo, a firma del Sindaco Mauro Guerra e del Responsabile Settore Tecnico Pierdomenico Gambuti; ricevuta via PEC dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 4/10/2016 e trasmessa alla Regione via PEC il 19/10/2016 - Prot. RER PG/2016/674637 del 19/10/2016

Sintesi

Si chiede di integrare il comma 4.2 lett. a) dell'art. 9 delle Norme di Piano con la frase "e su aree già urbanizzate entro centri abitati", riformulando la norma come segue (in grassetto le parti da aggiungere):

"omissis ... sono anche consentiti nuovi manufatti edilizi su aree già impermeabilizzate, alla data di adozione dell'*Integrazione del Progetto di Piano Stralcio* (15.12.2004), con pavimentazioni regolarmene autorizzate in quanto conformi alle previsioni urbanistiche vigenti **e su aree già urbanizzate entro centri abitati.** ...omissis".

Espressione regionale

Si rimanda alla risposta formulata per l'osservazione 19, punto 3, lettera b.

Osservazione 21

Eugenio Semprini Cesari, a firma del medesimo; ricevuta via PEC dall'Autorità di Bacino Marecchia e Conca il 4/10/2016 e trasmessa alla Regione via PEC il 19/10/2016 - Prot. RER PG/2016/674637 del 19/10/2016

Sintesi

L'osservante in qualità di proprietario e di delegato di altri proprietari di alcuni lotti di terreno in località Celle nel Comune di Rimini, in virtù della specifica collocazione delle aree rispetto alle zone circostanti, invita ad una più puntuale analisi del rischio di esondabilità e richiede di rivedere la zonizzazione delle aree inondabili e/o le Norme di Piano in modo da escludere le aree di proprietà dai vincoli di cui alle Norme del Progetto di variante.

Espressione regionale

Le aree di cui all'osservazione, individuate mediante particella e foglio catastale, non ricadono in zone potenzialmente inondabili da corsi d'acqua naturali o canali di bonifica.

Osservazione non pertinente

Osservazione 27

Comune di Misano Adriatico, a firma di Rita Simoncelli, Responsabile Settore Urbanistica Edilizia privata - Prot. RER PG/2016/650343 del 6/10/2016

Sintesi

L'osservazione si articola in 14 punti principali raggruppati per tipologia, distinte in osservazioni alle Norme di Piano (dalla 1 alla 11) e osservazioni alla cartografia (dalla 12 alla 14).

1. Art. 3, comma 1 lett. a)

Si propone di cassare i termini temporali per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al P.A.I.. Si chiede di indicare un unico termine di dodici mesi.

2. Art. 3, comma 1 lett. b)

Si ritiene che per gli ambiti definiti nelle Mappe di pericolosità relative al reticolo di bonifica e facendo espresso riferimento agli approfondimenti al quadro conoscitivo introdotti all'articolo 21 delle NTA, il termine di 6 mesi per l'adeguamento dei piani di protezione civile sia limitativo e vada invece più propriamente posticipato alla conclusione degli stessi approfondimenti sul rischio idraulico, consentendo agli Enti ed autorità competenti di produrre le necessarie varianti ai piani vigenti in una unica organica soluzione. Considerate le incongruenze cartografiche delle Mappe di pericolosità e gli aggiustamenti/integrazioni sugli elementi esposti oggetto di segnalazione, si ritiene quindi più utile produrre un aggiornamento alle mappe di pericolosità e degli elementi esposti per le aree allagabili del reticolo di bonifica prima di introdurre varianti ai piani di protezione civile.

3. Art. 5

Si chiede di disporre una norma transitoria integrando l'art. 5 con un comma 3bis come di seguito riportato, in quanto le disposizioni adottate non fanno alcun riferimento alle pratiche che al momento dell'adozione avevano già diritti acquisiti.

"Non dovranno conformarsi al Progetto di variante al P.A.I. i provvedimenti che alla data di adozione del presente risultano essere:

- accordi negoziali (accordi di programma, accordi con i privati), piani attuativi approvati, rispettivamente con convenzione sottoscritta e conseguentemente tutti i titoli abilitativi attuativi degli stessi;
- permessi di costruire e SCIA per i quali sia stata data comunicazione di inizio dei lavori;
- Cil presentate;
- Opere Pubbliche aggiudicate ed affidate all'appaltatore e comunque per le quali sia stato approvato il progetto definitivo.

Le varianti ai titoli edilizi riguardanti vani interrati non potranno comportare incrementi delle superficie già assentite".

4. Art. 9, comma 4

Relativamente alle Fasce ad Alta Vulnerabilità Idrologica, si ritiene che le Norme di Piano dovrebbero prevedere la possibilità di eseguire studi ed approfondimenti tecnici sulla cartografia, consentendo, ove ne sussistano i requisiti idrogeologici, di rivederne la perimetrazione, estendendone la definizione oltre il solo criterio geomorfologico. Questa attività potrebbe essere ricompresa nella formazione del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici generali, implementando il grado di conoscenza diretta dei sistemi di circolazione idrica e di qualità delle acque.

5. Art. 9, comma 4.1 lett. a)

Si chiede di fare espresso riferimento agli interventi edilizi sull'edificato esistente in sostituzione a quanto indicato. Si richiede inoltre di esplicitare quale siano le destinazioni compatibili con la pericolosità idraulica e di estendere la norma a tutti i possibili cambi di destinazione d'uso. Si propone la seguente riformulazione:

"...relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di ~~conservazione~~ **di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come meglio specificato dalle norme specifiche in materia, nonché** di adeguamenti igienico sanitari e interventi di carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e mutamenti degli usi ~~residenziali e produttivi~~ in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona"

6. Art. 9, comma 4.2 lett. a)

Questo punto si articola in due parti:

a. Si chiede di fare espresso riferimento agli interventi edilizi sull'edificato esistente in sostituzione a quanto indicato. Si propone la seguente riformulazione: "...possono esclusivamente consentire interventi di ~~conservazione~~ **manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come meglio specificato dalle norme specifiche in materia,** e modesti ampliamenti degli edifici esistenti ...omissis"

b. Si propone di integrare il comma con la seguente riformulazione: "...omissis ... Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico del sottosuolo non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati **qualora questi vengano realizzati direttamente in depositi alluvionali grossolani idrogeologicamente connessi all'alveo.** Dovrà essere ...omissis".

Si chiede di inserire tale opportunità perché in diverse aree interessate dalle "Fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrogeologica", non sono presenti depositi alluvionali grossolani idrogeologicamente connessi all'alveo. Ciò si evince da numerose indagini geognostiche eseguite, tante inserite anche nella banca dati regionale, a supporto degli strumenti di pianificazione e della progettazione definitiva/esecutiva di opere. A seguito di tale considerazione verrebbe pertanto a mancare il presupposto fondamentale per riconoscere tale territorio nella definizione di cui all'art. 9, comma 1 lett. b).

7. Art. 9, comma 4.2 lett. c)

La nozione di: "attività ed usi esistenti che risultano non compatibili con le finalità del Piano Stralcio" non è chiara ed univocamente determinabile. Si chiede di specificare quali siano gli usi compatibili con le finalità del Piano Stralcio.

8. Art. 9, comma 4.2 lett. d)

Si propone di indicare la data di pubblicazione della Variante 2016 al P.A.I. (9 luglio 2016) quale termine entro cui sono fatti salvi gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati e non la data del 15.12.2004.

9. Art. 17, comma 3 lett. b)

Si chiede di specificare il metodo di calcolo con il quale determinare l'aumento di valore e l'aumento di persone esposte nei cambi di destinazione d'uso. In alternativa delegare ai Comuni la loro definizione.

10. Art. 21, comma 2.

Si propone di modificare tale comma inserendo delle misure "transitorie" che, per le aree soggette ad alluvioni frequenti (elevata probabilità - P3) prevedano delle verifiche specifiche e non il divieto assoluto di realizzare vani interrati. Si propone la seguente riformulazione:

"Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al punto precedente, quali misure ~~di salvaguardia transitorie immediatamente vincolanti all'adozione del presente Progetto di variante al P.A.I.~~, nelle aree soggette ad alluvioni frequenti (elevata probabilità - P3) è vietata ~~la realizzazione di vani interrati accessibili~~ **gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di vani interrati o semi-interrati dovranno essere subordinati alla verifica di compatibilità, mediante studi idraulici adeguatamente estesi e finalizzati alla definizione del rischio idraulico, nonché degli eventuali provvedimenti da adottare per la sua mitigazione. Tali studi dovranno essere redatti a livello di bacino dei corsi d'acqua consorziali che interessano gli interventi edilizi e di concerto con il Consorzio di Bonifica e con l'Autorità di Bacino.**"

11. Art. 21, comma 3

Si richiede di estendere l'esclusione prevista in tale comma anche ai manufatti che siano finalizzati all'utilizzo della spiaggia in modo ampio. Si propone la seguente riformulazione:

"Sono esclusi dall'adozione delle suddette misure, gli interventi relativi a manufatti edilizi a carattere stagionale ~~strettamente~~ funzionali ad attività connesse alla balneazione, **all'intrattenimento, allo spettacolo, all'attività sportiva, alla ristorazione** e gli interventi in aree portuali".

12. Tavv. 5 di Piano - Fasce inondabili di fossi e rii minori in ambito di pianura, forme ed estensione delle aree alluvionabili, caratteristiche del reticolo minore in ambito di pianura (punti 3.1, 3.2, 4.1 e 4.3 dell'osservazione)

Sono evidenti molte incongruenze sulle quote di esondazione in destra e sinistra idrografica per numerosi fossi e rii minori ed errori cartografici su aree morfologicamente non alluvionabili. Inoltre, le mappe del P.G.R.A. presentano in più punti del territorio comunale estensioni e limitazioni coincidenti con i tracciati stradali anche in aree dove la sede viaria non presenta sopraelevazioni o condizioni tali da procurare ostacolo al deflusso delle acque. Si ritiene opportuna una generale revisione delle fasce inondabili lungo fossi e rii del reticolo secondario laddove non vi siano dati di eventi verificatisi o studi idraulici di dettaglio e si chiede che vengano individuate le azioni necessarie per giungere ad una correzione di errori evidenti già nella fase tra adozione e approvazione della Variante al P.A.I. 2016 e non demandando agli approfondimenti specifici (previsti dall'articolo 21 delle Norme) la correzione di errori cartografici.

13. Basi topografiche (punto 3.3 dell'osservazione)

Le Tavole della Variante sono elaborate su mappe topografiche a grande scala vetuste e non aggiornate, con possibili incongruenze e relative difficoltà alla corretta applicazione delle Norme di Piano. Emergono alcune evidenti incongruenze nelle quote rappresentate nelle basi topografiche di riferimento (CTR regionale e CTR Provincia di Rimini). In alcuni casi si osservano differenze di quota anche di qualche metro. Si ritiene quindi opportuno un maggior dettaglio nella rappresentazione topografica e nella attribuzione a scenari di pericolosità e rischio corrispondenti alle altezze d'acqua (tiranti idrici). Non sono rappresentati correttamente i bassi morfologici e le aree già individuate come problematiche per scolo, deflusso ed esondazione. Per alcune aree del territorio comunale si ritiene debbano essere attivati approfondimenti più dettagliati sulla topografia di base.

14. Stima degli elementi esposti e degli effetti conseguenti (punto 4.2 dell'osservazione)

Si ritiene che il criterio speditivo di elaborazione delle mappe del rischio per alcune aree del territorio comunale abbia portato ad effetti di sovrastima del danno potenziale in alcune aree e parallelamente una sottostima in altre. Si riportano numerosi esempi relativi ad una zona ben definita del territorio per la quale si chiede che vada dettagliato il rilievo di base.

Espressione regionale

1. Art. 3, comma 1 lett. a)

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 17 punto 1.

2. Art. 3, comma 1 lett. b).

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 14 punto 1.

3. Art. 5

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 17, punto 2.

4. Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 14, punto 2, lettera a.

5. Si rimanda alla risposta all'Osservazione n. 17, punto 3.

6. Art. 9, comma 4.2 lett. a

La risposta si articola in due parti:

a. Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 17, punto 3.

b. Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 17, punto 5, lettera b.

7. Art. 9, comma 4.2 lett. c)

Questa osservazione si configura come richiesta di chiarimenti.

Si devono intendere gli usi e le attività in contrasto con la funzione di salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d'acqua espletata dalle Fasce ad Alta Vulnerabilità Idrologica. Una indicazione di quali siano attività ed usi in contrasto con le finalità di queste fasce deriva chiaramente dagli interventi, le attività ed gli usi non consentiti dall'art. 9, comma 4.2 lettera a), delle Norme, quali le attività che determinino riduzione della permeabilità del suolo, le attività e gli usi potenzialmente in

grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo, la dispersione di reflui e fanghi di depurazione, attività zootecniche, discariche, stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli.

8. Art. 9, comma 4.2 lett. d)

Si rimanda alla risposta formulata per l'Osservazione n. 18, punto 1, lettera b.

9. Art. 17, comma 3 lett. b)

Si rimanda al testo della risposta all'Osservazione n. 17, punto 6

10. Art. 21, comma 2.

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 17, punto 7.

11. Art. 21, comma 3

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 17, punto 8.

12. Tavv. 5 di Piano - Fasce inondabili di fossi e rii minori in ambito di pianura, forme ed estensione delle aree alluvionabili, caratteristiche del reticolo minore in ambito di pianura

13. Basi topografiche

14. Stima degli elementi esposti ed effetti conseguenti.

Per quanto riguarda le osservazioni di cui ai punti 12, 13 e 14 della sintesi, si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione 14, punti 5 - 10.

Osservazione 28

Comune di Riccione, a firma di Vittorio Foschi, Dirigente Settore Urbanistica-Edilizia privata-Ambiente - Prot. RER PG/2016/651202 del 6/10/2016

Sintesi

In riferimento alle Mappe di pericolosità da alluvione relative al reticolo idrografico di bonifica e alla costa, considerato che:

- in occasione della Variante al RUE, la cui approvazione è in corso, sono stati sviluppati primi studi di approfondimento in merito alla difesa del suolo e alla gestione del rischio idraulico;
- il piano di intervento generale dei LL.PP. prevede la realizzazione del progetto "Completamento del canale scolmatore per il contenimento delle portate di piena del Canale Consorziale Raibano";
- dopo la redazione delle mappe del P.G.R.A. è stata realizzata una nuova vasca di laminazione per mitigare il rischio idraulico nell'area contermina alla parte terminale del Rio Marano;
- l'amministrazione comunale intende procedere nel corso del prossimo anno ad una Variante Generale al RUE con approfondimenti e studi di dettaglio al fine di recepire compiutamente gli obiettivi di difesa del suolo e gestione del rischio idraulico;

in attesa della definizione di quanto sopra, si chiede sia consentita la realizzazione degli interrati nelle aree oggi interessate da divieto con la Variante P.A.I. 2016 adottata.

Espressione regionale

Si rimanda alle risposte fornite alle Osservazioni n. 14 punto 4 e n. 17 punto 2.

Osservazione 29

Gianluca Canini, a firma del medesimo, - Prot. RER PG/2016/651642 del 7/10/2016 - Integrazione ricevuta da AdB il 10/11/2016 - Trasmessa alla regione via PEC il 15/11/2016 - prot. RER PG/2016/721291 del 17/11/2016

Sintesi

L'osservazione è relativa all'ipotesi progettuale di realizzazione di un parcheggio interrato in adiacenza del Ponte di Tiberio in loc. San Giuliano di Rimini. Pur essendo l'area ricompresa nelle Mappe di pericolosità per l'ambito del reticolo minore di bonifica (alluvioni frequenti - pericolosità P3), si rappresenta che l'area in questione presenta quote di almeno 5 m sopra al livello del medio mare ed in passato non è mai stata interessata da fenomeni alluvionali. Si allega un documento tecnico in cui sono riportate le risultanze del Piano Generale delle Fognature elaborato dal Comune di Rimini nel 2006, da cui emerge che sulla base di modellazioni idrauliche della rete fognaria, comprensiva degli ex canali di bonifica, l'area risulti esente da potenziale rischio di allagamento.

Espressione regionale

Come riportato nelle relazioni prodotte per l'elaborazione del P.G.R.A. e del suo quadro conoscitivo, a cui si rimanda per ogni approfondimento, il fenomeno di inondazione causato da inofficiosità delle reti fognarie non è stato preso in esame ai fini della mappatura della pericolosità e del rischio, attenendosi alla definizione di alluvione data dall'art. 2 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010. Stante tale presupposto metodologico, non è stato possibile approfondire adeguatamente, nel corso del primo ciclo di pianificazione, il complesso tema della interconnessione tra reticolo secondario naturale e artificiale di bonifica, rete di drenaggio urbana e condizioni di marea a valle, valutarne gli effetti conseguenti e, parimenti, sviluppare modelli di propagazione delle piene lungo i circa 18.000 km di canali di bonifica che interessano il territorio regionale. La perimetrazione cartografica delle aree di pianura allagabili per insufficienza di tale sistema è stata, pertanto, effettuata dai Consorzi di Bonifica, sotto il coordinamento della Regione, con un metodo di tipo semplificato (storico-inventariale e conoscitivo), utilizzando le informazioni disponibili al momento della elaborazione delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (dicembre 2013).

Lo sviluppo di nuovi studi per una migliore definizione delle perimetrazioni delle aree allagabili, in particolare nelle aree di pianura, l'approfondimento delle conoscenze dei fenomeni di inondazione e della conformazione topografica del territorio, dei corsi d'acqua, dei canali nonché della fascia costiera sono riconosciuti come elementi fondamentali nel processo di pianificazione, tanto che al fine del raggiungimento di tale obiettivo sono espressamente individuate numerose misure nel P.G.R.A., per lo più facenti parte della categoria M2, prevenzione, che si cercherà di attuare nell'arco dei sei anni di validità del Piano, compatibilmente con le risorse a tale scopo assegnate. Tra le misure individuate si segnala in particolare la predisposizione di una specifica direttiva per la sicurezza idraulica in

relazione al reticolo di bonifica.

Inoltre, considerate le numerose osservazioni pervenute relative a situazioni in cui le mappe della pericolosità del reticolo secondario di pianura non corrisponderebbero alla reale pericolosità del sito, la Regione, in accordo con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ritiene prioritario approfondire le criticità evidenziate ed elaborare una cartografia aggiornata e di maggior dettaglio per il territorio della provincia di Rimini, anticipando la scadenza prevista del 2019. A tal fine è in corso di costituzione un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione e costituito da tecnici del Consorzio di bonifica della Romagna e degli altri enti competenti in materia che valuterà e prenderà in esame tutti gli studi di dettaglio e le informazioni tecniche fornite anche da soggetti privati a corredo delle osservazioni presentate.

Infine, si evidenzia, in relazione alle ricadute in ambito urbanistico, che la norma di salvaguardia, di cui al comma 2 dell'art. 21 delle Norme del P.A.I., che dispone "il divieto di realizzazione di vani interrati accessibili" nelle aree P3 soggette ad alluvioni frequenti nell'Ambito del Reticolo di Bonifica, non va intesa come un divieto generalizzato, ma un divieto relativo ai vani interrati e seminterrati non dotati di adeguate soluzioni di protezione da eventuali allagamenti. A tale proposito il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino Marecchia-Conca, in data 17/10/2016, ha elaborato una nota di chiarimenti e precisazioni (trasmessa a tutti gli enti interessati con prot. n. 573 del 19/10/2016). Si invita l'Autorità di bacino a integrare le Norme del P.A.I. sulla base di tale chiarimento e, in tal senso, si rimanda anche al Parere regionale approvato nella Conferenza programmatica tenutasi il 15/12/2016.

Gli esiti dei lavori del Tavolo potranno essere recepiti nel P.A.I. seguendo la procedura semplificata di cui si chiede l'introduzione all'art. 6 comma 2 delle Norme nel Parere istruttorio regionale approvato nella Conferenza programmatica del 15/12/2016.

Osservazione non accolta

Osservazione 31

Pier Giorgio Rossi - Studio TEAM, a firma di Pier Giorgio Rossi - Prot. RER PG/2016/656609 del 10/10/2016

Sintesi

L'osservante in qualità di progettista in aree interessate dalla Variante al P.A.I. chiede di integrare il comma 4.2 lett. a) dell'art. 9 delle Norme di Piano riformulando la norma come segue (in grassetto le parti da aggiungere):

"i titoli abilitativi, l'approvazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e le loro varianti, nonché gli "accordi" (D.Lgs. 247/00) e le "conferenze" (art. 3bis L. 441/87) per la loro attuazione, possono esclusivamente consentire interventi di conservazione e modesti ampliamenti degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi manufatti edilizi ~~costituiti da annessi agricoli aziendali, quali depositi attrezzi, fienili e ricoveri per animali, di contenute dimensioni~~, o se costituenti espansioni, di contenute dimensioni o se costituenti espansioni, di contenute dimensioni e non altrimenti localizzabili, e non altrimenti localizzabili, di insediamenti esistenti; sono anche

consentiti nuovi manufatti edilizi su aree già impermeabilizzate, alla data di adozione dell'Integrazione del Progetto di Piano Stralcio (15.12.2004) con pavimentazioni regolarmente autorizzate in quanto conformi alle previsioni urbanistiche vigenti **o se realizzate in assenza di titoli abilitativi in quanto non necessari alla data della loro realizzazione**. Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico del sottosuolo non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati e dovrà essere minimizzato l'impatto delle opere di fondazione sull'equilibrio idrogeologico del sottosuolo; al fine di salvaguardare la ricarica della falda e il sostegno alle portate di magra dei corsi d'acqua, non sono consentiti gli interventi di riduzione della permeabilità del suolo; al fine di tutelare la qualità delle acque dei corsi d'acqua, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, i centri di raccolta rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo; **sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui all'art. 4.2 ricadenti nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'art. 17 delle norme di attuazione del PTPR, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti."**

Espressione regionale

Il P.A.I. è un piano settoriale che discende da normativa nazionale dedicato alla gestione dell'assetto idraulico e dei versanti e, nel caso delle Fasce ad Alta Vulnerabilità Idrologica, anche alla salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d'acqua e non ha valenza paesaggistica. La sua normativa è sovraordinata ai piani regionali, i quali devono ad esso adeguarsi, come già previsto dalla L. 183/1989, in vigore al momento di approvazione del P.A.I., e come attualmente previsto dall'art. 65, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

Lo strumento che sintetizza la pianificazione territoriale e di bacino sovraordinata è, per la Regione Emilia-Romagna, il P.T.C.P., che nel caso specifico della Provincia di Rimini ha coordinato e attuato il P.T.P.R. e il P.A.I. mantenendo chiaramente distinti i tematismi di carattere paesaggistico, ambientale e di difesa del suolo e le relative norme.

Si precisa, inoltre, che il P.A.I. del bacino interregionale del Marecchia e Conca ha valenza anche su territori delle Regioni Marche e Toscana che hanno proprie specifiche normative in materia paesaggistica.

Infine si evidenzia che la norma del P.A.I. osservata intende espletare la tutela ambientale anche consentendo la realizzazione di nuovi manufatti edilizi solo di specifica natura e di modeste dimensioni, in una visione di tutela ambientale più ampia e non limitandosi ad una valutazione della quantità di acqua infiltrabile nel sottosuolo.

Osservazione non accolta

Osservazione 32

Comune di Cattolica, a firma di Maria cognome illeggibile, per conto di Gilberto Facondini, Dirigente Settore 2 - Urbanistica - Prot. RER PG/2016/656616 del 10/10/2016

Sintesi

In relazione al recepimento nella Variante P.A.I. 2016 della cartografia del P.G.R.A., si osserva che:

1. La cartografia del P.G.R.A., elaborata su base inventariale e con mappe a grande scala, per vetustà, dimensione e per incompletezza, potrebbe far emergere evidenti incongruenze con le finalità del Piano e relative difficoltà alla corretta applicazione delle Norme. Viene riportato un caso specifico di incongruenza relativo al territorio costiero del Comune.
2. Gli articoli relativi alle aree esondabili delle aste fluviali già presenti nella versione vigente del P.A.I. (artt. 8-9-10) vengono estesi dalla recente variante (art.21) anche agli interventi in ambiti del territorio interessati dal P.G.R.A. soggetti al rischio di allagamento. Le inondazioni fluviali o marine hanno meccanismi diversi da quelli dovuti all'assenza o insufficienza dei sistemi di regimazione delle acque meteoriche all'interno dei centri abitati, pertanto si dovrebbe prevedere una apposita normativa per gli interventi da attuarsi all'interno delle aree urbane.
3. Si chiede di chiarire se e quali articoli della variante si applichino nelle zone individuate nella tavola del P.G.R.A. 015-Misano Adriatico Cattolica (in scala 1:10.000) con le sigle R1-R2-R3-R4 riportate anche in aree che ricadono all'interno del piano dell'arenile approvato con delibera di C.C. m. 21 del 31/03/2014.

In relazione alle Norme di Piano si osserva che:

4. Art. 3, comma 1 lett. a)

Si chiede lo stralcio della seconda parte della lett. a) del comma 1 dell'art. 3, in cui vengono fissati termini temporali per gli adeguamenti degli strumenti di pianificazione e programmazione in quanto si ritengono insufficienti per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali, in particolare del P.S.C..

5. Art. 3, comma 1 lett. b)

Si ritengono insufficienti i termini per l'aggiornamento dei piani di protezione civile. Si chiede di cassare i suddetti termini dall'articolato delle Norme.

6. Art. 5, comma 3

Occorre un riferimento normativo in relazione ai procedimenti edilizi che al momento dell'adozione della Variante P.A.I. avevano già diritti acquisiti. Si chiede di disporre una norma specifica transitoria.

7. Art. 9, comma 4.1 lett. a)

Questo punto si articola in tre quesiti:

- a. Si chiede di prevedere la possibilità di rivedere la perimetrazione delle Fasce ad Alta Vulnerabilità Idrologica e di

consentire interventi sulle stesse Fasce a seguito di studi ed approfondimenti tecnici che attestino i requisiti idrogeologici.

b. Si chiede di esplicitare quale siano le destinazioni compatibili con la pericolosità idraulica.

c. In relazione agli edifici esistenti, in sostituzione degli "interventi di conservazione", si propone di modificare il testo normativo nel modo seguente:

*"...relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di ~~conservazione~~ **di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come meglio specificato dalle norme specifiche in materia...**".*

8. Art. 9, comma 4.2 lett. a)

In relazione agli edifici esistenti, in sostituzione degli "interventi di conservazione", si propone di modificare il testo normativo prevedendo "interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come meglio specificato dalle norme specifiche in materia".

Espressione regionale

1. Le mappe della pericolosità costituenti quadro conoscitivo del P.G.R.A. sono state elaborate con metodologie differenti per i diversi ambiti e fenomeni di inondazione studiati (corsi d'acqua naturali, reticolo secondario di pianura, inondazioni marine), come ampiamente documentato nelle relazioni specifiche. Il metodo storico-inventariale, in particolare, è stato utilizzato in modo esteso per individuare le aree potenzialmente inondabili a causa della inofficiosità del reticolo di bonifica, mentre le aree inondabili costiere sono state mappate utilizzando un modello di analisi di dati geografici. L'elevazione totale della superficie del mare è stata calcolata sommando più fattori tra loro concomitanti: l'effetto delle onde (che sottocosta generano un rialzo cosiddetto "wave set-up"), l'acqua alta, data dalla marea astronomica (tide) e dal sovrarzo atmosferico (surge). Non è considerato il run-up che necessiterebbe di un modello ad hoc. Le diverse altezze critiche, corrispondenti agli scenari di bassa, media ed elevata probabilità, sono state comparate con dati morfologici di dettaglio (rilievo Lidar anno 2008), tenendo conto dello smorzamento e dei percorsi reali seguiti dall'acqua. Le aree sono state inoltre verificate attraverso il confronto con numerosi dati storici relativi alle mareggiate che hanno colpito il tratto costiero investigato, nonché con le indicazioni fornite da modelli fisici molto dettagliati utilizzabili a scala locale. Il collaudo è stato effettuato anche utilizzando l'esperienza dei tecnici dei diversi enti che partecipano al management delle aree costiere. L'analisi per la definizione delle aree allagabili marine nei tre scenari è stata, pertanto, effettuata ad una scala di grande dettaglio: le imprecisioni/differenze citate nel testo dell'osservazione e riferite alle Tavole di Piano relative alle alluvioni marine dipendono esclusivamente dalla sovrapposizione meramente cartografica del tematismo specifico su basi topografiche caratterizzate da scale differenti (1:10'000 e 1:25'000).

Osservazione non accolta

2. Le metodologie utilizzate nella redazione delle mappe del P.G.R.A. si differenziano in funzione del particolare fenomeno considerato (alluvioni marine, da corsi d'acqua naturali, etc); in particolare per l'ambito di bonifica si rimanda ai contenuti espressi in risposta all'Osservazione n. 29.

Si precisa inoltre che nel Titolo IV delle norme del Progetto di variante viene associata ai diversi ambiti territoriali una specifica norma di riferimento: in particolare gli art. 8, 9 e 10 vengono applicati all'ambito costituito dai corsi d'acqua naturali, mentre i restanti ambiti di bonifica e marino costiero sono regolati dall'art. 21.

Si evidenzia infine che la Regione, in coerenza con l'art. 65, comma 6, del D.Lgs. 152/2016, emanerà disposizioni concernenti l'attuazione della pianificazione di bacino, coordinata con il P.G.R.A., nel settore urbanistico, con particolare riferimento agli ambiti "Reticolo secondario di pianura" e "Aree costiere marine", valide per tutto il territorio regionale. Tali disposizioni saranno elaborate a partire dai contenuti dell'Allegato approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 1/08/2016 relativo a "*Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 58 dell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 dell'Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del "Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (P.A.I. Delta)", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015"*.

Osservazione diversamente risolta

3. Nella Variante P.A.I. in oggetto non sono recepite le mappe del rischio del P.G.R.A. e le norme presentate fanno riferimento al quadro della pericolosità e non del rischio.

Osservazione non pertinente

4. Art. 3, comma 1 lett. a)

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 17 punto 1.

5. Art. 3, comma 1 lett. b)

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 14 punto 1.

6. Art. 5 comma 3

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 17, punto 2.

7. Art. 9 comma 4.1 lettera a)

La risposta si articola nei seguenti tre punti:

- a. La richiesta è stata impropriamente inserita sotto il comma 4.1 dell'art. 9 pur riguardando le Fasce ad Alta Vulnerabilità Idrologica che sono trattate nel comma 4.2.

Per la risposta si rimanda a quanto espresso al punto 2, lettera a, dell'Osservazione n. 14.

- b. Data la pericolosità, l'individuazione di "destinazioni compatibili" è connessa con il livello di rischio, determinato dagli elementi esposti. L'esposizione ha due riferimenti

sostanziali: le persone e i beni economici. La valutazione circa il fatto che una determinata destinazione urbanistico/edilizia comporti un incremento degli elementi esposti risulta essere una valutazione tecnica in capo al Comune cui sono attribuite le funzioni in materia di pianificazione urbanistica.

Osservazione non accolta

c. Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 17 punto 3.

8. Art. 9, comma 4.2 lett. a)

Si rimanda alla risposta fornita all'Osservazione n. 17 punto 3.

Osservazione 33

Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop di Forlì, a firma del Legale Rappresentante Maurizio Pelliconi e del Consulente ing. Massimo Plazzi - Prot. RER PG/2016/656639 (Tav.1, 2), PG/2016/656644 (Osservazione e Allegati 1-5), PG/2016/656649 (Allegati 6-7) del 10/10/2016

Sintesi

La Società Cooperativa "Commercianti Indipendenti Associati (C.I.A.)", con sede in Forlì, proprietaria del terreno individuato catastalmente al Foglio 85 Mappale 3490 del Catasto di Rimini, interessato da un Progetto Unitario Convenzionato già in attuazione, ha presentato una Relazione Tecnica che contiene un'analisi del "Piano generale del sistema fognario del Comune di Rimini", redatto nel 2006, e uno specifico rilievo della superficie topografica di un'estesa area urbana ricomprensente la zona di interesse, e in riferimento al tema "Mappe della pericolosità del Reticolo secondario di pianura" e relativa cartografia (Tav. 5.1) formula le osservazioni sotto riportate.

1. Incongrua equiparazione del sistema fognario cittadino di raccolta delle acque meteoriche con il reticolo secondario di bonifica. Nel P.G.R.A. e nel P.A.I. si fa riferimento al Reticolo secondario di pianura o di Bonifica e sono state elaborate le perimetrazioni delle aree inondabili con riferimento ad elevati tempi di ritorno T_r (50 e 200 anni), assunzione giustificata dal fatto che i notevoli volumi e portate d'acqua in gioco rappresentano un elemento di grande pericolosità potenziale e quindi, data l'elevata vulnerabilità dei centri urbani, di rischio. Tale approccio non può valere invece per le reti fognarie, ancorché si tratti di dorsali principali, poiché tali sistemi di drenaggio urbano sono notoriamente dimensionati con tempi di ritorno T_r dell'ordine di 5/10 anni, proprio perché un'eventuale sofferenza o crisi del sistema non rappresenta in generale un rischio elevato, o comunque è di un ordine di grandezza ben inferiore a quello dei vettori idrici naturali quali fiumi, rii e scoli di bonifica.
2. Mappatura contrastante con gli esiti del rilievo topografico in tema di linee di deflusso ed accumulo superficiale da parte delle acque di esondazione potenziale nell'area esaminata. Anche considerando i potenziali allagamenti causati da criticità del sistema fognario, il rilievo topografico esteso ad un ampio intorno dell'area di proprietà CIA su via della Fiera ha permesso di valutare gli effetti e la propagazione di allagamenti derivante da potenziali fuoriuscite (sicuramente probabili) dalle principali

dorsali fognarie dell'area, vale a dire l'ex T. Ausa le ex Fossa Barattona ed ex Fossa Mavone Piccolo recapitanti nell'ex T. Ausa. Gli esiti hanno portato a definire differentemente il limite delle Mappe di pericolosità P3 di Tav. 5.1, in parziale riduzione delle stesse, per evidenti motivi altimetrici. L'area che si chiede di escludere, infatti, corrisponde di fatto ad un "dosso urbano" tra i bacini idrografici del vecchio T. Ausa e la ex Fossa Barattona. Ciò garantisce di rimanere al di sopra di ogni possibile e realistico tirante idrico determinato da una fuoriuscita, anche copiosa, delle acque di fognatura. Tale condizione favorevole è accentuata anche dalla contermina presenza del Lago Mariotti, confinante con l'area di proprietà CIA, che con i suoi oltre 300.000 m3 di volume invasabile massimo "protegge" ulteriormente l'area di via Simonini/Via della Fiera dagli spagliamenti dell'ex T. Ausa.

Espressione regionale

Si rimanda ai contenuti espressi in risposta all'Osservazione n. 29.

Inoltre, facendo riferimento al caso specifico segnalato, in accordo con il Consorzio di Bonifica della Romagna si sottolinea che non è possibile escludere tutto il centro urbano di Rimini dalle aree drenate dalla rete consortile, essendo a tutt'oggi i bacini urbani classificati in ambito di bonifica e scolati dalla specifica rete idraulica.

Tale rete riveste importante funzione di drenaggio delle acque meteoriche dell'area urbana, alloggiando collettori dedicati allo scopo ed essendo comunque, a tutti gli effetti, alvei di bonifica inseriti nel Piano di Classifica del medesimo Consorzio (approvato a seguito del parere positivo di conformità espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2239 del 28 dicembre 2015). A tale proposito si precisa che i canali Barattona Vecchio e Mavone Piccolo Vecchio sono impropriamente definiti nell'osservazione "ex Fossa Barattona" ed "ex Fossa Mavone" e che l'altimetria di zona non esclude potenziali allagamenti dell'area di interesse per fuoriuscita del Barattona Vecchio sul tratto di Via della Fiera compreso tra Via Euterpe e Via Monte Titano. Tali aree sono pertanto a tutti gli effetti rientranti negli ambiti di perimetrazione e negli scenari di alluvioni frequenti, poco frequenti e rari previsti dal P.G.R.A.

Per quanto attiene, infine, il tema della valutazione del rischio, si fa presente che le mappe del rischio per l'ambito di bonifica sono state prodotte utilizzando una matrice che ad ogni coppia di valori pericolosità-danno associa il corrispondente valore del rischio, da un massimo di R3 (rischio elevato) ad un minimo di R1 (rischio moderato o nullo), secondo una scala ridotta (non è contemplato il rischio R4 molto elevato) che tiene conto del fatto che lo specifico fenomeno di inondazione in esame è caratterizzato da valori di velocità, tiranti idrici e volumi diversi e inferiori rispetto ad un allagamento derivante da fiumi e torrenti naturali.

Osservazione non accolta

Osservazione 35

Vittorio Morri, a firma del medesimo - Prot. RER PG/2016/670960 del 18/10/2016

Sintesi

L'osservante rileva che un appezzamento di terreno in Comune di Poggio Torriana loc. Camerano, di cui risulta proprietario, è stato ricompreso con il Progetto di variante P.A.I. 2016 entro le "Fasce di territorio di Alta Vulnerabilità Idrologica" mentre ne risultava escluso nel P.A.I. Vigente. Si chiede il ripristino della Fascia di Alta Vulnerabilità Idrologica rappresentata nella cartografia del P.A.I. Vigente.

Espressione regionale

Le "Fasce di territorio di Alta Vulnerabilità Idrologica" sono state modificate nel Progetto di variante P.A.I. 2016 sulla base dei nuovi dati geologici relativi al tema dei depositi alluvionali terrazzati derivati dalle carte geologiche della Regione Emilia-Romagna, pubblicate a cura del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli. In particolare per il Torrente Uso sono stati utilizzati i temi del geodatabase pubblicati nella carta geologica del Geoportale regionale.

L'osservante non fornisce alcuna documentazione tecnica a supporto della modifica richiesta.

Osservazione non accolta

Osservazione n. 36

Comune di Novafeltria, a firma del Sindaco Stefano Zanchini e del Responsabile Ufficio tecnico Fabrizio Guerra - Prot. RER PG/2016/682958 del 24/10/2016.

Ripresentata in sede di conferenza programmatica il 15/12/2016 Prot. RER PG.2016.770631 del 16/12/2016.

Sintesi

Con riferimento all'aggiornamento delle seguenti schede delle "Aree in dissesto a pericolosità molto elevata ed elevata" (rif. Allegato 2B - Atlante delle Classificazioni di Pericolosità delle aree di versante in dissesto del P.A.I.): Scheda 2.30_P - La Selva, Scheda 2.34_P - Serra Masini-Zona Camping Peticara, Scheda 2.44_P - Serra Masini, Scheda 2.45_P - Peticara, Scheda 2.51_P - Ponte S.M. Maddalena e Scheda 2.80_P - Pian del Bosco, si chiede:

1. un intervento normativo a salvaguardia delle aree già oggetto di verifica ex art. 17 delle Norme del P.A.I., al fine di salvaguardare gli atti amministrativi già emessi nonché a tutelare i legittimi interessi dei professionisti che hanno condotto e sottoscritto gli studi di approfondimento ed anche i privati cittadini che ne hanno sostenuto i costi;
2. con riferimento specifico alla Scheda 2.45_P - Peticara che vede coinvolto il cimitero di Peticara, si chiede una revisione dell'impianto cartografico-normativo teso a consentire l'ampliamento del cimitero, opera pubblica non altrimenti localizzabile, anche prevedendo, se necessario, contestuali opere di stabilizzazione del dissesto; si evidenzia inoltre che la suddetta scheda riporta la frase "La foto interpretazione comparativa e il rilevamento geomorfologico evidenziano l'insussistenza di fenomeni di dissesto attivo e problemi statici al patrimonio edilizio infrastrutturale ...".

Espressione regionale

1. Si rimanda alla risposta fornita all'osservazione 18, punto 1, lettera a.

2. Il cimitero di Perticara ha una porzione di recente ampliamento interessata da un dissesto attivo disciplinato dall'art. 14 delle Norme di Piano, la cui perimetrazione (Scheda 2.45_P) è ad esito della procedura ai sensi dell'art. 17 delle Norme del P.A.I. con parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 273/472 del 17/07/2008, sulla base di una proposta del Comune di Novafeltria assunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7/04/2008. Nel Progetto di variante la perimetrazione è stata leggermente modificata con adeguamento alla Carta inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna.

In merito alla richiesta di una revisione normativa che consenta di realizzare un ampliamento del cimitero di Perticara, si ritiene che i contenuti degli articoli 14 e 16 delle Norme del P.A.I., come modificati nel Progetto di variante, siano adeguati ad una corretta gestione dell'uso del suolo in aree a pericolosità molto elevata ed elevata per fenomeni di dissesto attivo e quiescente.

Si evidenzia inoltre che la frase citata dalla Scheda 2.45_P, riportata completamente, è la seguente: *"La foto interpretazione comparativa e il rilevamento geomorfologico evidenziano l'insussistenza di fenomeni di dissesto attivo e problemi statici al patrimonio edilizio infrastrutturale, nelle aree sottese lungo Via Trieste, ai lati dell'ex campo della fiera."* È evidente che si riferisce ad altre aree deperimstrate nella suddetta procedura ai sensi dell'art. 17 delle Norme del P.A.I..

Si fa, inoltre, presente che nello stralcio della carta inventario del dissesto riportato nella Scheda 2.45_P il perimetro della frana quiescente a monte del cimitero è rappresentato in modo errato rispetto al perimetro correttamente rappresentato nella Tavola 1.4 "Inventario dei dissesti" del P.A.I.. Risulta di conseguenza errata anche la perimetrazione della pericolosità sia nella scheda suddetta che nella Tavola 4.2. Pertanto si propone all'Autorità di bacino di correggere tale perimetrazione, nella Scheda 2.45_P e nella Tavola 4.2, sulla base del perimetro della frana contenuto nella Tavola 1.2.

Infine, si propone all'Autorità di bacino di modificare il testo della scheda nel modo seguente:

- ove si cita la *"carta inventario del dissesto regionale"* si propone la modificare con *"Carta inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna"*;
- nel paragrafo **"Inquadramento del dissesto"** aggiungere la frase *"La carta inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna indica la presenza di ambiti di frana attiva, di frana quiescente e di deposito di versante."*;
- modificare il paragrafo **"Proposta di perimetrazione"** nel modo seguente:
"L'indagine evidenzia l'insussistenza di fenomeni di dissesto attivo, nelle aree sottese lungo Via Trieste, ai lati dell'ex campo della fiera. L'area assoggettata a verifica, individuata da dissesti attivi in ex Art. 17, è stata riclassificata lateralmente in aree in dissesto quiescente Art. 16 (~~superficie di 10 ha~~), assialmente in dissesto attivo Art. 14 (~~superficie di 5 ha~~). L'aggiornamento della classificazione dei dissesti è stato operato tenendo conto anche della differente e più aggiornata classificazione delle frane della

carta inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna. Gli ambiti a pericolosità P.A.I. sono resi congruenti anche ai corrispondenti ambiti in frana della Carta inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna."

- nel paragrafo "**Sintesi delle conoscenze**" aggiungere la frase "*Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Novafeltria alla scala 1:10.000 giugno 2012*".

Osservazione non accolta

Osservazione n. 37

So.Mi.Es. s.r.l., a firma del Responsabile del Settore Affari Generali Morena D'Antonio - Prot. RER PG/2016/787706 del 27/12/2016

Sintesi

L'osservazione, trasmessa via email, è formulata nel paragrafo 5.3, pagina 27, della Relazione Geologica e Gemorfologica "*Proposta di ripermetrazione di un'area identificata come calanco nelle tavole del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Aut. di Bacino Interr.le Marecchia-Conca. Progetto di variante P.A.I. 2016*" redatta dal geol. Fabio Fabbri in data dicembre 2016. L'osservazione è articolata nei seguenti due punti:

1. si chiede di distinguere le aree di possibile retrogressione calanchiva dai calanchi con simbologia specifica nelle tavole del Progetto di variante P.A.I. 2016, che invece le comprendono nei calanchi e pertanto sono assoggettate alla medesima disciplina dell'articolo 14 delle norme del P.A.I.;
2. si chiede la ripermetrazione di un calanco in località Pianacci, in Comune di San Leo (RN), in terreni di proprietà della società SO.MI.ES s.r.l., sulla base delle risultanze dello specifico studio contenuto nella Relazione.

Espressione regionale

1. Non è oggetto del Progetto di variante in esame la ridefinizione delle tipologie di aree calanchive né la normativa ad esse associata. Nella Relazione di una specifica variante P.A.I. di integrazione e aggiornamento dei Calanchi, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 2/05/2012, sono state adeguatamente illustrate e motivate le definizioni delle diverse tipologie di aree calanchive cartografate nelle tavole del P.A.I..

Osservazione non pertinente

2. Tenuto conto di precedenti sopralluoghi in sede di aggiornamento della Carta dell'inventario del dissesto nei sette comuni della Alta Val Marecchia e sulla base e di analisi fotointerpretativa da parte di collaboratori regionali si rileva quanto di seguito esposto.

Nella Relazione della Variante al P.A.I. approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 531/2012 sono state adeguatamente illustrate e motivate le definizioni delle diverse tipologie di aree calanchive individuate nelle tavole di Piano. Si riportano i seguenti stralci del paragrafo 3.3 di tale Relazione:

"I processi di denudazione del substrato dei ventagli calanchivi

alimentano gli impluvi vallivi laterali formando piccole colate di fango (mud flow), che scendono verso gli impluvi principali, dove si originano mud flow basali anche potenti, tipici dei calanchi evoluti." (pag. 11)

"Nello studio di revisione non sono stati distinti i ventagli d'erosione calanchiva dai relativi mud flow, per cui l'area calanchiva risulta cartograficamente individuata attraverso un unico poligono che a monte delimita l'orlo e a valle l'eventuale mud flow." (pag. 12)

Si evidenzia che le aree che si chiede di escludere dal calanco, delimitate da un perimetro rosso e da un perimetro giallo nella foto aerea del 2015, di pagina 23 della Relazione trasmessa dall'osservante, sono da considerarsi un deposito di colata formatosi nell'impluvio principale e alimentato da colate provenienti dai vari impluvi dell'anfiteatro calanchivo come risulta anche dalla carta del dissesto regionale. Attualmente la porzione più a valle di queste aree non presenta segni di attività per cui può essere considerata deposito di frana quiescente, anziché attivo come risulta dalla carta del dissesto regionale. Inoltre, nell'area indicata con un perimetro rosso per la quale si sostiene che l'attività antropica succedutasi negli anni abbia modificato la morfologia, dall'analisi delle foto aeree, si ritiene piuttosto che siano stati effettuati interventi superficiali posteriori all'anno 2000, che non hanno alterato significativamente lo stato dei luoghi e non hanno inciso sulla dinamica dei processi geomorfologici.

Si ritiene infine che la carta geomorfologica allegata alla Relazione sottostimi i fenomeni franosi attivi di colata presenti invece nella carta del dissesto regionale e nella cartografia del P.A.I..

Per quanto sopra esposto non si ravvisano gli estremi per modificare l'area del calanco e peraltro al di sotto del tematismo del calanco vi è un sistema di frane attive e quiescenti su cui opererebbero comunque gli art. 14 e 16 delle Norme del P.A.I..

In conseguenza di quanto esposto, la Regione provvederà ad aggiornare la Cartografia del dissesto regionale modificando i limiti di alcuni depositi di frana e antropici e lo stato di attività di alcune frane, come rappresentato in Figura 1. Si chiede pertanto all'autorità di bacino di modificare conseguentemente le Tavole 1.2 e 4.2.

Osservazione non accolta




Figura 1 - Stralcio della Cartografia del dissesto della Regione Emilia-Romagna, in scala 1:5.000, relativa all'area oggetto dell'osservazione n. 37. In rosso depositi di frana attiva; in verde depositi di frana quiescente; in rigato obliquo grigio deposito antropico.

Osservazione n. 38

Comune di Maiolo, a firma del Sindaco Marcello Fattori, Prot. RER PG/2016/791277 del 29/12/2016.

Sintesi

Il Comune di Maiolo trasmette l'osservazione avanzata al Comune stesso dalla Società Agricola Fileni s.r.l. a firma del Legale Rappresentante Giovanni Fileni. L'osservazione è corredata da una Relazione Geologica Geomorfologica Idrogeologica "Proposta ripерimetrazione ad alta vulnerabilità idrologica in località Cavallara, Comune di Maiolo" redatta dal geologo Fabio Fabbri in data dicembre 2016 e da integrazioni volontarie contenenti prove di permeabilità in sito, trasmesse direttamente alla Regione dal geologo Fabio Fabbri per conto della Società Agricola Fileni (Prot. RER PG/2017/284064 del 12/04/2017 e PG/2017/655426 del 11/10/2017). Sulla base della documentazione fornita si chiede di escludere dalle Fasce di alta vulnerabilità idrologica una porzione di terreni in località Cavallara su cui insistono alcuni edifici di un centro zootecnico di proprietà della Società Agricola Fileni.

Espressione regionale

Da quanto si evince dalla documentazione fornita, nell'area indagata è presente uno strato di terreno di riporto definito "argilla di riporto", spesso da 2,5 a 3,5 metri, al di sotto e a valle del quale sono presenti ghiaie e sabbie. Le prove di permeabilità mostrano che questi terreni hanno valori di permeabilità compresa tra 10^{-6} e 10^{-7} m/s ovvero permeabilità da bassa a molto bassa. Si ritiene pertanto che il terreno di riporto garantisca un'adeguata protezione del materasso ghiaioso sottostante e adiacente, per cui l'area in esame può essere esclusa dalle Fasce di alta vulnerabilità idrologica. Si propone pertanto all'Autorità di bacino di modificare le Fasce di alta vulnerabilità idrologica escludendo la striscia di terreno rappresentata nella figura di pag. 11 della Relazione integrativa datata ottobre 2017.

Osservazione accolta

Osservazione n. 39

Ecoter s.r.l., senza firma - Prot. RER PG/2016/791302 del 29/12/2016

Sintesi

L'osservazione trasmessa via email, è formulata nel capitolo 5, pagina 11, della Relazione Geologica e Geomorfologica "Riperimetrazione di due aree classificate come ambiti in dissesto attivo (art. 17 NTA P.A.I.) in località Secchiano Marecchia in Comune di Novafeltria (RN)" redatta dal geol. Arianna Lazzerini in data dicembre 2016.

Si chiede di rivedere la perimetrazione di due dissesti attivi, ascrivibili all'articolo 17 delle Norme del P.A.I., e se ne ripropone una ripерimetrazione sulla base dei contenuti dello studio geologico eseguito.

Espressione regionale

Sulla base di specifico sopralluogo da parte di collaboratori regionali e sulla base della Relazione tecnica presentata dall'osservante si espone quanto segue.

Il fatto che le frane "debordano il muro perimetrale del capannone", come affermato a pagina 10 della Relazione, dipende dal passaggio di scala e avviene per una porzione di area veramente minima.

La Relazione non è adeguatamente corredata da elementi tecnici che permettano di accogliere la proposta di ripermimetrazione delle frane in quanto non è documentato se il capannone appoggia sul substrato litologico o su una copertura detritica. Mancano infatti indagini geognostiche e una sezione geologica longitudinale che dimostrino lo spessore delle frane e dove si attesta il loro limite inferiore.

Si rileva inoltre che allegata alla Relazione vi è una carta geomorfologica che non viene citata e commentata nel testo, non è coerente con la carta geologica allegata alla Relazione e con la proposta di ripermimetrazione e non si spiega in base a quale studio geomorfologico e fotointerpretativo sia stata elaborata.

Si invita l'Autorità di bacino ad attestare il limite inferiore della frana al muro perimetrale del capannone.

Osservazione non accolta